

SIRD

SEMINAR
INSTITUTE OF
RESEARCH IN
LEGAL DOCTRINE

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
- DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI
GIURIDICI E POLITICI

Jean Monnet Chair - ENFASIS



With the support of the
European Commission
of the European Union

“Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate”
“SIRD Younger Comparatists 2022”
Premio

Per il contributo in italiano

Culture giuridiche e costituzionalismo ambientale.
Percorsi di comparazione nell’Antropocene

Autore

Enrico Buono

Milano, 22 aprile 2022
A nome del Comitato organizzativo
Prof. Michele Giarola
Il Presidente della SIRD



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



SOSTENIBILITÀ GLOBALE E CULTURE GIURIDICHE COMPARATE

Atti del Convegno SIRD
Milano, 22 aprile 2022

a cura di

SABRINA LANNI

G. Giappichelli Editore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



COLLANA DI STUDI SCIENTIFICI

9

La Collana di studi scientifici del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell'Università degli Studi di Milano raccoglie monografie e altri risultati inediti di ricerche, individuali e collettive, di Professori, Ricercatori, titolari di assegni di ricerca afferenti al Dipartimento, dottorandi di ricerca che svolgano la loro attività sotto la guida di un docente del Dipartimento, nonché, eccezionalmente, di studiosi esterni che svolgano attività di studio e ricerca nel Dipartimento o che con esso abbiano stabilmente collaborato.

La qualità scientifica delle pubblicazioni è assicurata da una procedura di c.d. double blind peer review ad opera di revisori esterni.

SOSTENIBILITÀ GLOBALE E CULTURE GIURIDICHE COMPARATE

Atti del Convegno SIRD
Milano, 22 aprile 2022

a cura di

SABRINA LANNI



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2022 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-2357-1

ISBN/EAN 978-88-921-7234-0 (ebook - pdf)

Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (TO)

Stampa: LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
INTRODUZIONE (Sabrina Lanni)	XIX

Sezione I

IL PRINCIPIO DI SOSTENIBILITÀ DI FRONTE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

CLIMATE CHANGE LITIGATION: RIFLESSIONI COMPARATE ALLA LUCE DELL'AFFAIRE DU SIÈCLE

Ylenia Guerra e Riccardo Mazza

1. Cosa intendiamo dire: il ruolo delle Corti nella lotta al cambiamento climatico	3
2. (<i>segue</i>) La tutela giudiziale con riguardo alla lotta al cambiamento climatico: una panoramica delle questioni	5
3. L'“ <i>Affaire du Siècle</i> ”: il caso	11
4. Il quadro normativo francese in tema ambientale e la disciplina italiana: il “doppio binario” di accesso alla giustizia amministrativa	13
5. L'ambiente come interesse diffuso: la difficile compatibilità con l'interesse ad agire	16
6. Conclusioni: il c.d. “Giudizio Universale” può rappresentare il punto di svolta per il contenzioso climatico italiano?	18

IL PRINCIPIO DI SOSTENIBILITÀ NELLA *CLIMATE CHANGE LITIGATION*

Carlo Maria Masieri

1. Il principio di sostenibilità nelle fonti internazionali, sovranazionali e nazionali	21
2. Il punto di osservazione della <i>Climate Change Litigation</i>	23
3. Il principio di sostenibilità nelle sentenze in materia climatica	26
4. Osservazioni conclusive	29

DA AARHUS A ESCAZÚ E OLTRE.
LA LUNGA MARCIA DELLA DEMOCRAZIA AMBIENTALE

Simone Pitto

1. Introduzione. La Convenzione di Aarhus e le origini della democrazia ambientale	31
2. L'attuazione della Convenzione di Aarhus nel contesto europeo	34
3. (<i>segue</i>) I diritti di accesso e partecipazione in materia ambientale nella giurisprudenza	36
4. Genesi e finalità dell'Accordo di Escazú	39
5. Elementi comuni, convergenze e principali novità dell' <i>Acuerdo</i> di Escazú	42
6. Alcune osservazioni conclusive	47

LA TUTELA DELLA SALUBRITÀ DELL'ARIA E DELLA PERSONA
IN CIVIL LAW E IN COMMON LAW

Rosalba Potenzano

1. Introduzione	49
2. Il rimedio alle immissioni inquinanti nel diritto privato inglese	53
3. <i>Statutory nuisances</i> e tutela inibitoria	59
4. Il procedimento di <i>judicial review</i> in materia ambientale	62
5. Brevi riflessioni conclusive sul diritto inglese e sul diritto italiano	68

TRUST E MODELLI
DI TUTELA PRIVATISTICA DELL'AMBIENTE

Rosamaria Tristano

1. Ambiente e sostenibilità	73
2. Il concetto giuridico di ambiente nell'esperienza italiana	74
3. La tutela dell'ambiente negli ordinamenti europeo ed italiano	77
4. La tutela dell'ambiente nell'esperienza britannica e gli strumenti privatistici	79
5. Il <i>trust</i> per la tutela dell'ambiente nell'esperienza britannica	82
6. Il <i>National Trust</i> inglese e gli altri <i>trusts</i> a tutela dell'ambiente nei sistemi di <i>Common law</i>	85
7. Considerazioni finali e conclusioni	88

Sezione II

LA DIFESA DELLA NATURA TRA ANTROPOCENE
E DIRITTI DELLE GENERAZIONI FUTURELA NATURA COME SOGGETTO DI DIRITTO:
L'APPROCCIO ECUADORIANO

Marta Bono

- | | |
|---|-----|
| 1. Introduzione | 91 |
| 2. <i>Sumak Kawsay</i> (<i>buen vivir</i>) e <i>Pachamama</i> : principi-chiave del modello ecuadoriano | 93 |
| 3. I diritti della natura in Ecuador e la virata biocentrica | 98 |
| 4. La natura va a processo: forme di rappresentanza degli interessi di <i>Pachamama</i> | 102 |
| 5. Conclusioni | 106 |

LA SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE COME COMMON CORE
DEL COSTITUZIONALISMO AMBIENTALE EUROPEO E LA RIFORMA
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Enrico Buono

- | | |
|--|-----|
| 1. Culture giuridiche ed etica ambientale nel prisma del diritto costituzionale comparato | 109 |
| 2. Costituzionalismo ambientale 'culturalmente orientato' tra <i>Global North</i> e <i>Global South</i> | 118 |
| 2.1. 'Silenzio' costituzionale ed <i>ethos</i> illuminista: il modello statunitense | 120 |
| 2.2. Contro-narrative dal <i>Global South</i> : i diritti della Natura nel <i>nuevo constitucionalismo andino</i> e il modello del <i>trusteeship</i> nel Sud-est asiatico | 121 |
| 3. Dalla sostenibilità 'strumentale' alla solidarietà intergenerazionale: un <i>Common Core</i> per il costituzionalismo ambientale europeo? | 126 |
| 4. L'ambiente (finalmente) « <i>preso sul serio</i> »? Gli addentellati 'deontici' della riforma della Costituzione italiana | 131 |

LA SOSTENIBILITÀ COME DIRITTO DELLE GENERAZIONI PRESENTI?

Francesco Cirillo

- | | |
|--|-----|
| 1. L'ordine giuridico della sostenibilità | 139 |
| 2. Il dilemma delle generazioni future | 143 |
| 3. Un richiamo "anche" alle generazioni future | 149 |
| 4. Il futuro delle generazioni presenti | 153 |

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND CIVIL LAW
IN THE “NEW ERA” OF CHINESE LEGAL CULTURE.
THE “GREEN CLAUSES” OF THE CHINESE CIVIL CODE

Gianmatteo Sabatino

1. Introduction	157
2. The system of green clauses in the civil code	159
2.1. The green principle as a general principle of civil law	160
2.2. The green clauses in the different partitions of the civil code	162
3. Judicial applications of the green clauses	165
4. Conclusions	169

CONSTITUTIONAL “REACTIONS” TO ENVIRONMENTAL CONCERNS
AND ANTHROPOGENIC CLIMATE CHANGE: COMPARATIVE PATHS
TOWARDS INTEGRATED ECOLOGIES

Pasquale Viola

1. Introduction	171
2. Resilience and responsiveness: towards “principled flexibility”	172
3. A step back. The “aurora” of environmental law	174
4. From preservation and restoration to resilience and adaptation	179
5. Constitutionalism: an outline	184
6. Conclusion. Integrated ecology through contemporary phenomena of constitutionalism	188

Sezione III

IL CONTRATTO ED IL MERCATO A FRONTE DELLE ESIGENZE
DI UN CONSUMO RESPONSABILE E SOSTENIBILE

CSR COMMUNICATION E CONSUMO RESPONSABILE:
UN CIRCOLO VIRTUOSO PER LA CIRCULAR ECONOMY?

Francesca Bertelli

1. Il principio dello sviluppo sostenibile	193
1.1. SDG 12: Consumo e Produzione Responsabili	196
2. La comunicazione relativa alla CSR	197
2.1. La componente etica delle scelte di consumo	198
2.2. Gli effetti distorsivi del <i>greenwashing</i>	200
3. I <i>green claims</i> e la direttiva 2005/29/CE	201
3.1. Il problema rimediabile	204
4. La direttiva 2019/771/UE e il ruolo <i>Consumer-Citizen</i> informato	207

pag.

LA REGOLAZIONE DEL MERCATO AL TEMPO DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE: UNA NUOVA MISSIONE PER IL DIRITTO DEI
CONSUMATORI

Daniele Imbruglia

1. Le radici dello sviluppo sostenibile e il ruolo delle Nazioni Unite	215
2. Le origini dello sviluppo sostenibile: dalla <i>Stockholm Declaration</i> all' <i>Agenda 2030</i>	217
3. L'ascesa dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e la sua ricezione nei trattati europei	220
4. Dallo sviluppo sostenibile al mercato unico sostenibile: regolazione e diritto dei consumatori	223
4.1. Regolazione del mercato e sostenibilità: continuità e discontinuità	224
4.2. Regolazione del mercato e tutela del consumatore	226
5. Possibili sviluppi: informazioni e garanzie sostenibili nella risoluzione 2020/2021 del Parlamento europeo	228
5.1. Durata del bene	229
5.2. Riparazione del bene	231
5.3. Riutilizzo del bene	232
6. Possibili sviluppi: la legge francese per <i>la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire</i>	232
7. Conclusioni: verso un diritto del consumo sostenibile	234

CLEAN AIR, TECHNOLOGY, GLOCALIZATION: HOW CAN WE
CLEAN UP THE PLANET WITH SMALL LITTLE ACTIONS THAT
RESONATE GLOBALLY THROUGH TECHNOLOGY? BLOCKCHAIN
MAY BE THE ANSWER

Luisiana Schiera

1. Premise: a problematic future due to a problematic past	235
1.1. Part of the solution: an international movement amidst the United Nations Sustainable Development Goals and the Paris Agreement	237
2. Blockchain technology at UN service	239
2.1. A bit on the blockchain	240
2.2. Applications especially tailored for the SDGs and the implementation of the Paris Agreement	242
3. All that glitters is not gold: the energy consumption of Proof-of-Work blockchains ...	244
3.1. ... and how to reduce it	246
4. Has the time for regulation arrived?	249
4.1. Regulators and their technology neutrality problems	251
4.2. Regulating blockchains and their realm: first confused steps and a new frontier	252
5. Conclusions: our time is running out	257

THE COLOR OF CONTRACT LAW. PRATICHE PREDATORIE, GIUSTIZIA SPAZIALE E "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" NEGLI STATI UNITI

Lorenzo Serafinelli

1. Premessa	259
2. Gli obiettivi di uno sviluppo urbano sostenibile	261
3. La nozione di giustizia spaziale (<i>spatial justice</i>)	263
4. Ingiustizia spaziale negli Stati Uniti: strumenti di diritto privato come nuove forme di <i>Redlining</i>	265
5. Gli anni '30 e il <i>Redlining</i>	267
6. Eterogenesi dei fini (?): la nascita del "mercato informale" e dei <i>Contract for Deed</i>	269
7. Declino e nuova ascesa dei <i>Contract for Deed</i>	272
8. Il <i>Redlining</i> contemporaneo e l'effetto asimmetrico della Covid-19 sugli afroamericani: una correlazione spuria?	273
9. Riflessioni conclusive	276

Sezione IV

FOOD SUSTAINABILITY: LA REGOLAZIONE DEL CIBO SOSTENIBILE COME PROBLEMA GLOBALE

REGOLAMENTARE IL "CIBO INCOMMESTIBILE": IDENTITÀ CULTURALE, SICUREZZA ALIMENTARE E *FOOD DIVIDE*

Giulia Formici

1. Il diritto al cibo nelle sue diverse "specificazioni": mercato, salute, cultura e sostenibilità	279
2. L'esempio paradigmatico della regolamentazione europea dei "cibi incommestibili": la normativa in materia di <i>Novel Food</i>	286
3. Condurre ad unità le "specificazioni" del diritto al cibo nelle scelte normative: una sfida complessa	293

CONTEXTUAL COMPARATIVE REMARKS ON A SUSTAINABLE EUROPEAN REGULATORY MODEL FOR SYNTHETIC BIOLOGY IN AGRI-FOOD AREA

Giorgia Guerra

1. Introduction: a perspective on the topic	297
2. The European Regulation of synthetic crops and plants in a nutshell	299
3. Different regulatory models in different contexts	302
4. Different regulatory models in the same context (Europe): dealing with contradictions	307

	<i>pag.</i>
5. Constructive remarks from comparative law to go beyond the “safe enough” logic	311
6. How to find a matrix of regulatory coordinates: conclusions	316

DIRITTI VEGANI E CULTURE GIURIDICHE: EUROPA E ISLAM

Anna Marotta

1. Introduzione	321
2. Un domani vegano	322
3. <i>Vegan-friendly UK</i> : la società vegana britannica	326
3.1. Giurisprudenza vegana parte prima: <i>Mr G Conisbee v Crossley Farms Ltd and others</i>	327
3.2. Giurisprudenza vegana parte seconda: <i>Mr J Casamitjana Costa v The League Against Cruel Sports</i>	330
4. «Being vegan is halal»: musulmano e vegano	333
5. Veganismo e <i>governance</i> : qualche considerazione conclusiva	338

Sezione V

IDENTITÀ, LINGUAGGI, EREDITÀ CULTURALI E NUOVE TECNOLOGIE COME STRUMENTI DI PROMOZIONE DI UNO STILE DI VITA SOSTENIBILE

GLOBALISATION AND COVID-19. HOW LANGUAGE SHAPES REALITY AND THE NEED OF A SUSTAINABLE LANGUAGE

Caterina Bergomi

1. Introduction	341
2. European legal language and multilingualism	343
3. The language of the pandemic	345
4. Pandemic language and language rights. A sustainable language?	350
5. Conclusions	354

TU BISHVÀT. UNA MITOPOIESI DI ERETZ ISRAEL CHE FA FIORIRE IL DESERTO

Francesco Ferrara

1. «L'uomo è come l'albero del campo»	355
2. Fondo Nazionale Ebraico ed ecologia in Israele	359
3. La sostenibilità ambientale è un sistema complesso	363
4. I Pionieri del deserto	369

EREDITÀ CULTURALE E SOSTENIBILITÀ GLOBALE

Sabrina Ferrazzi

1. Introduzione	373
2. Il legame con l'ambiente naturale come parte di un'identità culturale autonoma	375
3. Il legame culturale immediato: strumentalità dell'ambiente naturale rispetto al diritto alla cultura	378
4. Il legame culturale mediato: il riconoscimento giuridico autonomo del legame con il territorio	383
5. Criticità nel riconoscimento dell'ordinamento giuridico indigeno, l'esempio canadese	388
6. Conclusioni	392

BACK TO THE FUTURE: REINVENTING VALUES FROM THE PAST.
THE EXAMPLE OF FOOD CUSTOMS AS INTANGIBLE CULTURAL
HERITAGE

Antonia (Tonia) Korca

1. Introduction	395
2. The soft power of intangible cultural heritage	397
2.1. Food as a means for national branding	397
2.2. The concept of territoriality – the power of the geographical location of food	401
3. Reinventing values from the past	403
3.1. The destigmatization of the past: colonial history and intangible cultural heritage elements in 2003 UNESCO convention lists	403
3.2. Colonial history in 2003 UNESCO convention lists: the example of the «indigenous festivity dedicated to the dead» & corn as a symbol of intangible cultural heritage	405
4. The past, the present & the future of intangible cultural heritage	407
5. Conclusion	409

REVERSE LOGISTICS IN DISPOSING WASTE FROM PATIENTS
DIAGNOSED WITH COVID-19: PERSPECTIVES AND CHALLENGES
TO ENVIRONMENTAL HEALTH

Érica Valente Lopes and Lívia Leite Chaves

1. Health waste services' disposal in Brazil: a prior analysis	411
2. Implementation of health waste's reverse logistics through the National Solid Waste Policy (Law n° 12.305/2010 and Decree n° 10.936/2022)	414
3. Health and international environmental impacts on health service waste disposal from patients diagnosed with Covid-19	417
4. Feasibility of reverse logistics in face of the COVID-19 pandemic: Final proposal to the gap in Brazilian regulatory law to be reproduced in European Union	421

Sezione VI

LA SOSTENIBILITÀ TRA IMPRESA, FINANZA E CAPITALE

BENEFICIO COMUNE E SCOPO DI LUCRO: LA CIRCOLAZIONE DI
UN MODELLO ASSOCIATIVO MODERNO AD ASPIRAZIONE
GLOBALE

Lucrezia Anzanello

1. Premessa	427
2. Le origini: lo Stato sociale	428
2.1. Scopo sociale e mutualità	430
3. Un nuovo approccio. La sostenibilità nel fare impresa	434
3.1. <i>Benefit Corporation</i> . Gli interessi degli <i>stakeholder</i>	437
3.2. La responsabilità sociale in Italia	440
4. Conclusioni	442

I PAGAMENTI PER SERVIZI ECOSISTEMICI.
UN'ANALISI DI DIRITTO COMPARATO

Stefano Fanetti

1. Introduzione	443
2. Il bene "suolo" e i servizi ecosistemici	444
3. Il valore dei servizi ecosistemici	447
4. Lo schema dei pagamenti per servizi ecosistemici	451
5. Un'esperienza 'pionieristica': il programma PES del Costa Rica	454
6. Pagamenti per servizi ecosistemici in Europa: recenti indicazioni 'politiche' dell'UE e alcuni casi significativi	458
7. I pagamenti per servizi ecosistemici in Italia	460
8. Conclusioni	463

SOSTENIBILITÀ E *MAQASID AL-SHARIA* IN OTTICA COMPARATA

Jihane Benarafa

1. Premessa	467
2. Il pensiero economico islamico	468
3. <i>Maqasid al-Sharia</i> e sostenibilità	474
4. Investimento socialmente responsabile <i>versus</i> l'investimento <i>Sharia Compliant</i>	482
5. Conclusione	488

IMPRESA SOSTENIBILE: *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
E PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE.
LE ESPERIENZE IN ITALIA E NEL REGNO UNITO

Pier Paolo Picarelli

1. Introduzione: la <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	489
2. La CSR nelle società tradizionali in Italia	494
2.1 La CSR nelle società speciali: il caso della Società Benefit (SB)	500
3. La CSR nelle società tradizionali nel Regno Unito	501
3.1. La CSR nelle società speciali: il caso della <i>Community Interest Company</i> (CIC)	507
4. Conclusioni: risultati emergenti dalla comparazione degli ordinamenti considerati	508

LA SOSTENIBILITÀ NELLE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE: DALLE
SOCIETÀ DI CAPITALI E GLI ENTI *NO PROFIT* AI GRUPPI DI
ACQUISTO SOLIDALE. UNA PROSPETTIVA DI DIRITTO COMPARATO

Giulia Terranova

1. Introduzione	513
2. La nuova dimensione della sostenibilità nelle società di capitali	514
2.1. Problemi e prospettive: alcune soluzioni offerte dal diritto comparato	519
3. La sostenibilità e gli enti <i>no profit</i>	522
3.1. Il 'necessario' sistema di controlli pubblici sugli enti del Terzo Settore che perseguono un interesse generale	525
3.2. La nuova disciplina della responsabilità degli amministratori nel Codice del Terzo Settore	527
3.3. Tra controllo pubblico e responsabilità degli amministratori	529
4. I gruppi di acquisto solidale: la sostenibilità sulla soglia del diritto	529
5. Conclusioni	532

CONCLUSIONI (Michele Graziadei)	533
---------------------------------	-----

La solidarietà intergenerazionale come *common core* del costituzionalismo ambientale europeo e la riforma della costituzione italiana

Enrico Buono *

SOMMARIO: 1. Culture giuridiche ed etica ambientale nel prisma del diritto costituzionale comparato. – 2. Costituzionalismo ambientale ‘culturalmente orientato’ tra *Global North* e *Global South*. – 2.1. ‘Silenzio’ costituzionale ed *ethos* illuminista: il modello statunitense. – 2.2. Contro-narrative dal *Global South*: i diritti della Natura nel *nuevo constitucionalismo andino* e il modello del *trusteeship* nel Sud-est asiatico. – 3. Dalla sostenibilità ‘strumentale’ alla solidarietà intergenerazionale: un *Common Core* per il costituzionalismo ambientale europeo? – 4. L’ambiente (finalmente) «*preso sul serio*»? Gli addentellati ‘deontici’ della riforma della Costituzione italiana.

Industrial man in the world today is like a bull in a china shop, with the single difference that a bull with half the information about the properties of china as we have about those of ecosystems would probably try and adapt its behaviour to its environment rather than the reverse. By contrast, Homo sapiens industrialis is determined that the china shop should adapt to him, and has therefore set himself the goal of reducing it to rubble in the shortest possible time.

Edward René David GOLDSMITH,
A Blueprint for Survival, Harmondsworth, 1972, p. 4.

1. Culture giuridiche ed etica ambientale nel prisma del diritto costituzionale comparato

La crisi pandemica ha posto in luce con drammatica evidenza il legame tra

* Dottore di ricerca in ‘Diritto Comparato e Processi di Integrazione’ presso l’Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; *Wissenschaftliche Hilfskraft* presso il *Centre juridique franco-allemand (CJFA)*, Universität des Saarlandes.

alterazioni degli ecosistemi¹ e diffusione di zoonosi (il 75% delle nuove malattie infettive), come quella causata dall'agente eziologico SARS-CoV-2. L'emergenza sanitaria non è che un epifenomeno della transizione planetaria nell'era dell'Antropocene²: l'impatto dell'attività umana ha da tempo raggiunto proporzioni 'geologiche', creando le condizioni per 'ripercussioni' ambientali su scala globale.

Pur restando ai margini del dibattito dottrinario sulla costituzionalizzazione dello stato d'emergenza, l'introduzione della tutela ambientale tra i principi fondamentali della Costituzione italiana è non meno meritevole d'attenzione. Approvata in seconda lettura dalla Camera lo scorso 8 febbraio con un solo voto contrario, la riforma in commento è ascrivibile all'inadeguatezza della formulazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., rispetto all'affermazione 'universale' del costituzionalismo ambientale³. Come il costituzionalismo postbellico⁴ ha rinvenuto nel ripudio della guerra – nel *nunca más* – il suo mito fondativo, così il costituzionalismo postmoderno appare edificato attorno al progressivo riconoscimento della dimensione ambientale.

Il presente contributo intende, pertanto, delineare per sommi capi l'orizzonte comparato della tutela costituzionale dell'ambiente, nel tentativo di ricostruire il 'codice genetico' dei riformati artt. 9 e 41 Cost. Ci si interroga, inoltre, sull'impatto potenziale della riforma italiana – e, più in generale, del citato trend 'globale' – di là di considerazioni nominalistiche e strumentali, meramente de-

¹ Cfr. I.A. NICOTRA, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *federalismi.it*, 2021, p. 2.

² Il termine è stato coniato nel 2000 dal Premio Nobel per la chimica Paul Josef Crutzen: P.J. CRUTZEN, E.F. STOERMER, *The "Anthropocene"*, in *IGBP Global Change Newsletter*, 41, 2000; ID., *Benvenuti nell'Antropocene! L'uomo ha cambiato il clima, la terra entra in una nuova era*, Mondadori, Milano, 2005. L'«infiltrazione» dell'*Anthropocene Thesis* nella letteratura di diritto ambientale è segnalata da L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2016, pp. 4-7: «L'Antropocene non è quindi soltanto una possibile nuova epoca geologica; per gli studiosi di diritto e di diritto ambientale in particolare, l'Antropocene, fungendo da quadro cognitivo [...], offre un'opportunità unica per mettere in discussione e re-immaginare gli interventi normativi [...] in grado di rispondere meglio all'attuale crisi socio-ecologica globale». Si vedano anche: M. LIM, *Charting Environmental Law Futures in the Anthropocene*, Springer Nature, Singapore, 2019; S. RYDER, K. POWLEN, M. LAITURI, S.A. MALIN, J. SBICCA, D. STEVIS (eds), *Environmental Justice in the Anthropocene. From (Un)Just Presents to Just Futures*, Routledge, London-New York, 2021. Da ultimo, si segnala il prezioso volume a cura di D. AMIRANTE, S. BAGNI (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, Principles and Actions*, Routledge, London-New York, 2022. Dove non indicato diversamente la traduzione è mia.

³ D.R. BOYD, *The Environmental Rights Revolution. A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, UBC Press, Vancouver-Toronto, 2012; J.R. MAY, E. DALY, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014; cfr. D. AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *DPCE*, Numero speciale 2019, pp. 1-32.

⁴ F. BONINI, S. GUERRIERI (a cura di), *La scrittura delle Costituzioni. Il secondo dopoguerra in un quadro mondiale*, Il Mulino, Bologna, 2020.

clamatorie, della materia ambientale. Il primo paragrafo è dedicato all'inquadramento definitorio della nozione di 'cultura' nelle sue declinazioni giuridiche ed etico-ambientali, talvolta intersecantesi; nel secondo paragrafo si forniscono, a tal fine, i lineamenti di alcuni modelli 'culturalmente orientati' di costituzionalismo ambientale, con uno sguardo rivolto alle soluzioni emerse nei laboratori istituzionali del *Global South*. Il terzo paragrafo prova ad esplorare gli spazi liminali tra le nozioni, di controversa definizione, di sostenibilità e solidarietà, rilette secondo l'ottica intergenerazionale invalsa, dapprima, nel diritto internazionale e, poi, nei trattati istitutivi dell'Unione. La solidarietà intergenerazionale appare configurabile come possibile *Common Core* del costituzionalismo ambientale di matrice europea, assumendo una connotazione culturale tipicamente 'deontica', richiamata da gran parte dei testi costituzionali degli Stati membri. Il quarto paragrafo, infine, è destinato all'analisi del progetto di legge costituzionale C. 3156-B, passando in rassegna gli orientamenti che ne hanno accompagnato l'approvazione e approdando ad alcune provvisorie conclusioni sulla sua portata.

In modellistica comparata, nozioni quali 'sistema giuridico', 'cultura giuridica' e 'tradizione giuridica'⁵ sono talvolta impiegate in modo promiscuo, dando luogo a sovrapposizioni concettuali che ne acuiscono il – già considerevole – grado di astrazione. Ciononostante, il comparatista che si accinga ad approfondire i rapporti di reciproca permeabilità tra cultura e diritto in materia ambientale può rinvenire nell'idea di 'cultura' una 'lente' preziosa, attraverso cui rileggere i processi di costituzionalizzazione che hanno, da ultimo, condotto alla riforma in commento. Alcune premesse definitorie, necessariamente stipulative, si rendono utili alla trattazione che segue, con l'avvertenza che le dimensioni del presente lavoro non consentono di tener conto di un dibattito metodologico tanto ampio quanto antico.

In primo luogo, la nozione di cultura giuridica è strumento tipico di un approccio *Socio-Legal* alla comparazione, originariamente elaborato da Lawrence M. Friedman⁶ con l'intento, più o meno consapevole, di «fondere le aspirazioni

⁵ P. ARMINJON, B. NOLDE, M. WOLFF, *Traité de droit comparé*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1950-1951; R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Utet, Torino, 1992; U. MATTEI, P.G. MONATERI, *Introduzione breve al diritto comparato*, CEDAM, Padova, 1997; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato. I Principi fondamentali*, Giuffrè, Milano, 1998; A. GAMBARO, R. SACCO (a cura di), *Sistemi giuridici comparati*, Utet, Torino, 2002; W.F. MENSKI, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006; H.P. GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Il Mulino, Bologna, 2011; J. HUSA, *A New Introduction to Comparative Law*, Hart Publishing, Oxford, 2015; R. DAVID, C. JAUFFRET-SPINOSI, M. GORÉ, *Les grands systèmes de droit contemporains*, Dalloz, Paris, 2016. Cfr. L. PEGORARO, *Le categorie civilistiche e il parassitismo metodologico dei costituzionalisti nello studio del diritto comparato*, in *Ann. dir. comp. st. leg.*, 2013, p. 305 ss.

⁶ L.M. FRIEDMAN, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

della sociologia del diritto e del diritto comparato»⁷. Tale approccio emerge in funzione contrastiva rispetto alla denunciata ‘staticità’ delle tradizionali categorie del diritto comparato, quali le ‘famiglie giuridiche’, al fine di riconciliare l’analisi di carattere sistemologico con la ‘matrice contestuale’ – politica, economica e sociale – entro cui vive ed opera la *law in action*. Per cultura giuridica si intende, dunque, una possibile modalità di descrizione di comportamenti sociali giuridicamente orientati, caratterizzati da una relativa stabilità (c.d. *patterns*)⁸: «la cultura giuridica riguarda ciò che siamo e non soltanto ciò che facciamo»⁹, fornendo osservazioni empiriche sulle interazioni tra fenomeni giuridici e sociali. Il concetto di cultura giuridica è complesso e polisemico, come riconosciuto dallo stesso Friedman, che ebbe a identificarlo con «le idee, i valori, le aspettative e le attitudini nei confronti del diritto»¹⁰. Roger Cotterrell ha affermato che il termine è troppo «vago e impressionistico», assolvendo addirittura ad una funzione «più artistica che scientifica»¹¹: delineare ‘impressioni’ di tendenze generali implicite negli ordinamenti osservati. «Ma non è un buon motivo per gettare il bambino con l’acqua sporca»: le culture giuridiche rientrano, infatti, in quelle categorie generali della comparazione entro cui «sussumere altre categorie, meno vaghe o generali»¹².

In questa sede non può che accennarsi alla natura ‘porosa’ – tutt’altro che ‘monolitica’ – della cultura, alla sua denunciata ‘autoreferenzialità’, agli effetti distorsivi cui condurrebbe un meccanico e semplicistico ricorso alla stereoti-

⁷R. COTTERRELL, *The Concept of Legal Culture*, in D. NELKEN (ed.), *Comparing Legal Cultures*, Routledge, London-New York, 2016, p. 13.

⁸Cfr. W. TWINING, *Globalisation and Legal Scholarship*, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2011, pp. 24-25: «Molte generalizzazioni sui cosiddetti fenomeni “globali” sono esagerate [...] oppure confondono aspirazione e realtà [...] oppure ancora sono superficiali, fuorvianti, prive di significato, speculative, esagerate, etnocentriche, false o una combinazione di tutte queste cose. Il punto è che l’interdipendenza è una questione relativa. Un’alta percentuale dei processi ritenuti “globali” opera a livelli sub-globali più limitati. Questi livelli, nella misura in cui sono spaziali, non sono innestati in una singola gerarchia verticale [...]. L’interdipendenza è innanzitutto una funzione di prossimità o vicinanza: la prossimità può essere spaziale (contiguità geografica, coloniale, militare, linguistica, religiosa, storica, o giuridica. In altre parole, un quadro dei *patterns* del diritto deve tenere conto delle regioni, degli imperi, delle diaspore, delle alleanze, dei soci in affari, delle pandemie, delle tradizioni e famiglie giuridiche e così via. L’impero britannico, il mondo anglofono, le diaspore etniche e religiose, il mondo di *common law*, “il mondo arabo”, perfino le cosiddette “guerre mondiali”, sono tutte sub-globali; è perciò fuorviante parlarne come se si applicassero al mondo intero».

⁹D. NELKEN, *Using the Concept of Legal Culture*, in *Australian Journal of Legal Philosophy*, 29, 2004, p. 1.

¹⁰L.M. FRIEDMAN, *The Republic of Choice: Law, Authority and Culture*, Harvard University Press, Cambridge, 1990, p. 213; cfr. ID., *Total Justice*, Russell Sage Foundation, New York, 1985, p. 31; ID., *Is There a Modern Legal Culture?*, in *Ratio Juris*, 7, 1994, pp. 117-131.

¹¹R. COTTERRELL, *The Concept of Legal Culture*, cit., p. 20.

¹²L.M. FRIEDMAN, *The Concept of Legal Culture: A Reply*, in D. NELKEN (ed.), *Comparing Legal Cultures*, Routledge, London-New York, 2016, p. 33.

pia¹³. In un'accezione 'relazionale'¹⁴, l'idea di cultura giuridica ha almeno due meriti: richiama l'attenzione dell'osservatore sul carattere contingente e mutevole dei fenomeni giuridici – *species* del più ampio *genus* dei fenomeni sociali – evitando di incorrere nei *biases* etnocentrici del *Legal Orientalism*¹⁵; abilita un approccio interdisciplinare, mediato dalla comparazione, individuando nuovi campi di indagine in materie 'postmoderne' – come l'ambiente¹⁶ – connotate da una fitta intelaiatura di elementi culturali, etici e giuridici. Tale approccio, più che 'descrittivo', ambisce ad essere 'ermeneutico', dando conto dell'«enorme *interplay* di interpretazioni» all'interno del «flusso di significato» con cui «la cultura giuridica [...] costruisce riflessivamente i confini della *law-in-society*»¹⁷.

Al fine di sistematizzare questi elementi, tracciando i modelli di costituzionalismo ambientale presentati nel prosieguo del paragrafo, si adottano criteri di appartenenza elaborati dalla logica *fuzzy*¹⁸: le culture giuridiche costituiscono un insieme 'sfocato', da intersecare con l'insieme – altrettanto 'sfocato' – delle diverse prospettive culturali sulle questioni etico-ambientali. Le problematiche ambientali sorgono, infatti, da «complesse interazioni di [...] milioni di piccole decisioni», influenzate da fattori culturali ed etici che «interessano persone che vivono dall'altra parte del mondo» o, addirittura, «in un fu-

¹³ M. KING, *Comparing Legal Cultures in the Quest for Law's Identity*, in D. NELKEN (ed.), *Comparing Legal Cultures*, Routledge, London-New York, 2016, pp. 121-122.

¹⁴ D. NELKEN, *Using the Concept of Legal Culture*, cit., p. 7.

¹⁵ T. RUSKOLA, *Legal Orientalism. China, the United States, and Modern Law*, Harvard University Press, Cambridge, 2013; cfr. ID., *Legal Orientalism*, in *Michigan Law Review*, 101, 2002, pp. 179-234. L'intento dell'autore non è volto al superamento – ritenuto impossibile – di *biases* culturali radicati, bensì nel riconoscimento degli effetti invalidanti perpetrati dagli stereotipi orientalisti, condizioni ostative ad una «collaborazione giuridica creativa» e ad un «sincero dialogo globale».

¹⁶ D. AMIRANTE, *Giustizia ambientale e green judges nel diritto comparato: il caso del National Green Tribunal of India*, in *DPCE online*, 4, 2018, p. 957: «il diritto ambientale simboleggia meglio di altri rami del diritto il passaggio ad una nuova cultura giuridica, identificandosi come la disciplina simbolo dell'evoluzione dal diritto moderno al diritto postmoderno»; le caratteristiche dell'episteme postmoderna connotano il principio di sostenibilità declinato da Daniele PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 10: «Se l'idea della sostenibilità delle scelte sistemiche in funzione del benessere delle future generazioni (o, addirittura, in funzione della loro stessa esistenza) assume valenza, dunque, di principio giuridico – o persino, secondo alcune prospettazioni formulate in dottrina, valore di "paradigma postmoderno" capace, come tale, di innervare il complesso degli ordinamenti – l'indagine di tipo etico è prodromica alla determinazione della dimensione e del peso complessivo che il principio assume sul versante giuridico». Si aderisce pienamente all'approccio 'etico' suggerito dall'autore.

¹⁷ D. NELKEN, *Using the Concept of Legal Culture*, cit., p. 11.

¹⁸ Sull'impiego della logica *fuzzy* in sistemologia giuridica comparata si veda, su tutti: S. BALDIN, *Classifications and Fuzzy Logic: A Comparative Law Perspective*, in S. BAGNI, G.A. FIGUEROA MEJÍA, G. PAVANI (eds), *La Ciencia del Derecho Constitucional Comparado. Estudios en Homenaje a Lucio Pegoraro*, Tomo I, Tirant lo Blanch, Ciudad de México, 2017, pp. 129-151; cfr. H.P. GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo*, cit., p. 572, *sub* nota 25.

turo lontano» in «sistemi socioecologici interdipendenti»¹⁹.

L'etica ambientale fornisce lo strumentario critico per comprendere le dimensioni sociali e culturali delle predette problematiche: nelle sue numerose articolazioni teoriche, ambisce a guidare l'azione dei *policy makers*, identificando i valori ambientali da tutelare e le pratiche da adottare. La natura 'normativa' e le implicazioni giuridiche dell'etica ambientale appaiono evidenti sin dalla sua genesi: fu proprio un giurista – Christopher D. Stone – a porre le basi della disciplina nel 1972, con il seminale saggio «*Should Trees Have Standing?*»²⁰. A partire dai primi anni 2000, fanno capolino i primi studi che collegano filosofia ambientale e tradizioni culturali, ivi comprese le visioni indigene e religiose²¹: un approccio che ha goduto di un certo riscontro in dottrina giuscomparatistica, stante la sua compatibilità con le metodologie più attente al ruolo del c.d. 'formante culturale'²² e alla presenza dei dati non verbalizzati²³.

Ed è proprio sul piano crittotipico che l'etica ambientale informa di sé il diritto, come appare evidente nell'evoluzione della Costituzione materiale e, più in generale, del diritto costituzionale. I *trends* recenti del costituzionalismo globale riflettono questa relazione osmotica: come ricorda Amirante, «dal punto di vista quantitativo le Costituzioni che prevedono a vario titolo forme di tutela ambientale sono passate da poco più di 40 (nel 1989) a 153 (ad oggi), con un numero di ordinamenti a «costituzionalizzazione ambientale» triplicato e che copre ormai più dei tre quarti degli Stati membri dell'Assemblea delle Nazioni unite»²⁴.

¹⁹ K.K. SMITH, *Exploring Environmental Ethics. An Introduction*, Springer, New York, 2018, p. 3.

²⁰ C.D. STONE, *Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 45, 1972, pp. 450-501.

²¹ D. JAMIESON (ed.), *A Companion to Environmental Philosophy*, Blackwell, Oxford, 2001; in lingua italiana, è prezioso il volume curato da I. MUSU (a cura di.), *Uomo e natura verso il nuovo millennio. Religioni, filosofia, scienza*, Il Mulino, Bologna, 1999.

²² R. SACCO, *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law*, in *Am. journ. comp. law*, 2, 1991; la nozione di 'formante culturale' è impiegata da L. PEGORARO e A. RINELLA, *Sistemi costituzionali comparati*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 423. Sulla 'stratificazione' dei sistemi giuridici, autorevolmente, M. BUSSANI, *Strangers in the Law: Lawyers' Law and the Other Legal Dimensions*, in *Cardozo Law Review*, 40, 2019, p. 3127 ss. Per un'originale approccio 'ecologico' nella dottrina dei formanti si veda, da ultimo, S. BAGNI, *The Enforcement of New Environmental Rights Through the Courts Problems and Possible Solutions*, in D. AMIRANTE, S. BAGNI (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., p. 224.

²³ R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo a una macrostoria del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 26; R. SACCO, *Il diritto muto. Neuroscienza, conoscenza tacita, valori condivisi*, Il Mulino, Bologna, 2015.

²⁴ D. AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio»*, cit., p. 3; cfr. A. RIVIEZZO, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2021, p. 301: «Al cospetto di una simile evidenza numerica – per di più consolidatasi in un già apprezzabile lasso di tempo (circa un trentennio) – sembra lecito concludere che si sia di fronte a una vera e propria tendenza del costituzionalismo contemporaneo e non invece a una moda passeggera o a un fenomeno congiunturale». Sui riferimenti testuali alla sostenibilità e alle generazioni future, si rinvia ai dati quantitativi

Emerge per questa via un ‘costituzionalismo specializzato’²⁵ che «suggerisce un nuovo modo di concepire la relazione tra individui, Stati sovrani e l’ambiente, con l’obiettivo [...] di spingere i governi a proteggere [...] le risorse ambientali nell’interesse dell’umanità, presente e futura, e dell’ambiente stesso»²⁶. Sintetizzando la pluralità delle sue dimensioni, il costituzionalismo ambientale è, ad un tempo, una disciplina accademica ed un «progetto di trasformazione»²⁷, volto a tracciare la «*power map*»²⁸ del cambiamento di paradigma «necessario per contrastare la crisi socio-ecologica dell’Antropocene»²⁹. Pur nell’impossibilità di enucleare una nozione unitaria, per costituzionalismo ambientale si intende comunemente il conferimento di rango apicale a principi ambientali che – sacramentati nel dettato costituzionale – «rendono la tutela ambientale una funzione ed obbligazione primaria dello Stato»³⁰.

A livello dottrinario, la letteratura sul costituzionalismo ambientale ha conosciuto una significativa crescita nell’ultimo decennio, grazie ad opere seminali come «*The Environmental Rights Revolution*» di David R. Boyd³¹, «*Global Environmental Constitutionalism*» di James R. May ed Erin Daly³² e «*Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*» di Louis J. Kotzé³³. Quest’ultimo lavoro ha, in particolare, ripreso la distinzione concettuale tra costituzionalismo ambientale ‘sottile’ e ‘spesso’³⁴, altresì declinata da Blake Hudson nei diversi – ma sostanzialmente coincidenti – termini di costituzionalismo ambientale

raccolti da Tania GROPPi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *DPCE*, 1, 2016, pp. 53-55: «Un riferimento alla sostenibilità o all’aggettivo “sostenibile” è stato rinvenuto, sulla base della ricerca alla quale si accennava all’inizio, in 54 costituzioni vigenti. Ancora più numerose sono le costituzioni che contengono riferimenti alle generazioni future (69 secondo il nostro computo, che include anche le 16 costituzioni che si limitano a una menzione nel preambolo), riferimenti che in molti casi compaiono in disposizioni relative all’ambiente (in questo senso, 53 costituzioni). Il legame tra sostenibilità e futuro è reso evidente dal fatto che in molte costituzioni (25 su 54) il termine sostenibilità (o l’aggettivo “sostenibile”) è utilizzato congiuntamente al riferimento alle generazioni future».

²⁵ C. SCHWÖBEL, *Situating the Debate on Global Constitutionalism*, in *International Journal of Constitutional Law*, 8, 2010, p. 632; cfr. L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., p. 13.

²⁶ J.R. MAY, E. DALY, *Global Environmental Constitutionalism*, cit., p. 3.

²⁷ L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., p. 152.

²⁸ E. FISHER, *Towards Environmental Constitutionalism: A Different Vision of the Resource Management Act 1991?*, in *Resource Management Theory and Practice*, 63, 2015, pp. 5-6.

²⁹ L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., p. 18.

³⁰ *Ivi*, 12.

³¹ D.R. BOYD, *The Environmental Rights Revolution*, cit.

³² J.R. MAY, E. DALY, *Global Environmental Constitutionalism*, cit.

³³ L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit.

³⁴ *Ivi*, 146-147; cfr. L.J. KOTZÉ, *Arguing Global Environmental Constitutionalism*, in *Transnational Environmental Law*, 1, 2012, p. 199.

‘fondamentale’ e ‘strutturale’³⁵. Il costituzionalismo ambientale ‘strutturale’ (‘sottile’ ovvero ‘formale’) attiene ad elementi descrittivi, quali il riparto delle competenze amministrative in materia ambientale; il costituzionalismo ambientale ‘fondamentale’ (‘spesso’ ovvero ‘sostanziale’) riguarda la dimensione prescrittiva dei diritti soggettivi ambientali costituzionalmente presidiati. Con una semplificazione didascalica, la citata lett. s) del comma 2 dell’art. 117 Cost. è espressione di un costituzionalismo ambientale strutturale; la riforma in commento ha introdotto, invece, un principio di costituzionalismo ambientale fondamentale. Il costituzionalismo ambientale fondamentale è l’«anello mancante» della catena del diritto ambientale perché «la dimensione costituzionale [...] è la sola [...] in grado di dare sostanza ai principi elaborati a livello internazionale per applicarli agli ordinamenti nazionali», senza che l’implementazione venga rimessa «a prassi amministrative [...] o all’appannaggio esclusivo dell’autorità giudiziaria»³⁶. Come acutamente rileva Hudson³⁷, però, non sempre l’impatto delle prescrizioni costituzionali fondamentali è di agevole rilevazione né di maggiore importanza concreta rispetto a norme di carattere strutturale. Le disposizioni fondamentali, infatti, anche se poste a tutela di diritti soggettivi, «tendono a fissare obiettivi futuri e generici in termini vaghi, idealistici e ambiziosi»³⁸, mentre le regole strutturali possono essere «direttamente correlate alla qualità della *governance* ambientale nella misura in cui [...] sostengono il perseguimento degli obiettivi fondamentali [...] e attengono a questioni pratiche [...] di più facile risoluzione»³⁹.

Gli autori citati convengono nell’individuare l’utilità concreta del costituzionalismo ambientale nella sua funzione di ‘costrutto apicale di resilienza’⁴⁰, in

³⁵ B. HUDSON, *Structural Environmental Constitutionalism*, in *Widener Law Review*, 21, 2015, p. 201.

³⁶ D. AMIRANTE, *Environmental Constitutionalism Through the Lens of Comparative Law. New Perspectives for the Anthropocene*, in D. AMIRANTE, S. BAGNI (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., p. 150; in senso analogo, D. CERINI, *Audizione presso il Senato della Repubblica sui disegni di legge costituzionale n. 83 del 23 marzo 2018, n. 212 del 3 aprile 2018, n. 1203 del 2 aprile 2019 e 1532 dell’8 ottobre 2019*, in *senato.it*, 24 ottobre 2019, p. 17: «In tutta brevità vorrei dire quelli che sono i pregi che tutti i primi tre disegni di legge costituzionale, che mirano a modificare l’art. 9 [...] condividono: 1) l’idoneità a superare il profondo anacronismo dell’attuale testo costituzionale che oggi non menziona né ambiente (ma solo il paesaggio), né gli animali; 2) l’importanza di presentarsi come l’anello tecnico-giuridico mancante e fondamentale tra le fonti sovranazionali, *in primis* il Trattato di Lisbona, e le fonti interne, portando coerenza nel sistema giuridico italiano, fornendo un chiaro riferimento per la legislazione e la giurisprudenza».

³⁷ B. HUDSON, *Structural Environmental Constitutionalism*, cit., p. 202.

³⁸ L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., p. 150.

³⁹ *Ivi*, p. 151.

⁴⁰ *Ivi*, p. 133: «parte degli interventi normativi per far fronte all’Antropocene dovrebbe essere di natura costituzionale, perché il costituzionalismo è un costrutto giuridico apicale che mira a stabilire l’ordine dove non c’è». Anche la resilienza è un ‘costrutto’: si veda, *ex multis*, G.E. RICHARDSON, *The Metatheory of Resilience and Resiliency*, in *Journal of Clinical Psychology*, 58, 2002, pp. 307-321. Per un approccio multidisciplinare, da ultimo, D. CHANDLER, K. GROVE, S. WAKE-

grado di ridefinire – al massimo grado nella gerarchia delle fonti – i rapporti tra ambiente e sovranità, grazie ad un apparato giustificatorio vincolante per l'azione politica e giudiziaria. Una 'dose' equilibrata di norme costituzionali di carattere fondamentale e strutturale consentirebbe di vertebrare – quale *télos* concreto della forma di Stato – i principi ambientali, introducendo nell'ordinamento «la tutela ambientale allo stesso livello [...] del rispetto della dignità e della vita»⁴¹. Boyd rileva, però, come allo stato manchi evidenza empirica degli effetti, positivi o negativi, del riconoscimento costituzionale del diritto all'ambiente salubre⁴². Criticamente si osserva che il costituzionalismo ambientale, persino nella sua accezione ecocentrica, non si distaccherebbe dal paradigma liberale del bilanciamento⁴³ tra interessi ambientali ed economici: «l'ottimizzazione avviene semplicemente nel rispetto di una serie di vincoli ecologicamente più astuti»⁴⁴. Né, d'altronde, è mai stato affermato che possa rappresentare «la panacea di tutte [...] le emergenze dell'Antropocene», dovendo invero riconoscersi che «il diritto non costituzionale continuerà [...] a costituire una componente fondamentale del più ampio modello di *governance* ambientale globale»⁴⁵. Un'eccessiva 'cristallizzazione' costituzionale può condurre – come ricorda Pasquale Viola,

FIELD (eds), *Resilience in the Anthropocene. Governance and Politics at the End of the World*, Routledge, London-New York, 2020, p. 6: «situare la resilienza nell'Antropocene apre nuove sfide concettuali, etiche e analitiche sia per le scienze applicate che per le teorie critiche».

⁴¹ L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., p. 153.

⁴² D.R. BOYD, *The Environmental Rights Revolution*, cit., p. 14.

⁴³ Cionondimeno, le tecniche di bilanciamento costituiscono l'essenza dello «interpretare il diritto' nello Stato costituzionale maturo», come magistralmente ricorda S. PRISCO, «*Rigore è quando arbitro fischia?* Spunti di 'ragionevole' scetticismo su legislatore, Corti e interpretazione», in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 28 gennaio 2016, pp. 11-12: «l'interpretazione del precetto giuridico non può in effetti compiersi in altro modo che riconducendolo al principio di cui esso è espressione, solo così potendosi ricostruire il sistema *sub specie Constitutionis* e dunque non pretendendo invece di attingerne un significato già pre-figurato rispetto a tale attività. Il sistema legale – giacché l'esegesi, lungo questo procedimento logico-ricostruttivo, non incontra solo il principio sul quale si sta indagando, ma anche gli altri che con esso in varia guisa coesistono – non può cioè evitare di sfociare sempre (essendo dubbio, per il carattere vago del linguaggio giuridico e per la sua logica *fuzzy*, che si possano realmente dare *clear or early cases* e che, insomma, *in claris non fit interpretatio*) in un bilanciamento di principi da parte dell'interprete nel caso concreto, in funzione della sua applicazione risolutoria ad esso. Il risultato sarà più o meno persuasivo in ragione della "ragionevolezza", se è concesso il gioco di parole, della soluzione e cioè del consenso che essa raggiungerà tra gli attori della vicenda coinvolta e oltre loro». Il «bilanciamento come paradigma culturale e giuridico per la risoluzione dei conflitti» è al centro delle eccellenti riflessioni di G. FONTANELLA, *La vita nascente e i suoi dilemmi: il conflitto tra la tutela dell'embrione e la libertà della ricerca scientifica nella bioetica d'inizio vita*, in *Rivista Italiana di Conflittologia*, 43, 2021, p. 123. Spunti che paiono a *fortiori* estendibili al bilanciamento di interessi in materia ambientale.

⁴⁴ D.A. KYSAR, *Global Environmental Constitutionalism: Getting There from Here*, in *Transnational Environmental Law*, 1, 2012, p. 86.

⁴⁵ L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., p. 18.

citando Richard J. Lazarus⁴⁶ – alla ‘ossificazione’ del diritto ambientale, addirittura ad una ‘artrite verde’. Può replicarsi che il costituzionalismo ambientale – come il diritto ambientale in genere – ha un andamento evolutivo aperto: in altri termini, rappresenterebbe – prima ancora che una forma di ‘costituzionalismo’ – un processo di ‘costituzionalizzazione’ di fenomeni socio-culturali.

La prospettiva dinamica della ‘costituzionalizzazione ambientale’ si riannoda all’approccio *Law as Culture* adottato in questa sede: la Costituzione, infatti, si pone in stretta relazione con l’etica, come «specchio dell’anima di una Nazione»⁴⁷, particolarmente in quegli ambiti «dove la tutela dell’ambiente è radicata nei valori sociali, etici, filosofici e religiosi che permeano l’ordito costituzionale»⁴⁸.

2. Costituzionalismo ambientale ‘culturalmente orientato’ tra *Global North* e *Global South*

All’esito del superiore inquadramento metodologico, sia consentito delineare – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quattro modelli di costituzionalismo ambientale ‘culturalmente orientati’, in parte ripercorrendo tassonomie già proposte da Amirante⁴⁹. Tale proposta sconta il «peccato originale»⁵⁰ del diritto

⁴⁶R.J. LAZARUS, *The Making of Environmental Law*, University of Chicago Press, Chicago, 2004, p. 168; cfr. P. VIOLA, *From the Principles of International Environmental Law to Environmental Constitutionalism Competitive or Cooperative Influences?*, in D. AMIRANTE, S. BAGNI (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., p. 142.

⁴⁷D.R. BOYD, *The Environmental Rights Revolution*, cit., p. 4.

⁴⁸M.S. BUSSI, *Courting the Environment. Public Interest Actions in the Global South*, in D. AMIRANTE, S. BAGNI (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., p. 201.

⁴⁹La prima elaborazione della classificazione risale a D. AMIRANTE (a cura di), *Diritto ambientale e costituzione. Esperienze europee*, FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 24 ss.; ripresa successivamente – in declinazione sia diacronica che sincronica – nel più volte citato *L’ambiente «preso sul serio»*, pp. 9-10, ha trovato, da ultimo, compiuta definizione nel capitolo *Environmental Constitutionalism Through the Lens of Comparative Law*, nella collettanea a cura sua e di S. BAGNI (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., pp. 151-153. Seguendo un approccio sincronico, si distinguono tre categorie: le *Environmental Constitutions (EC)* sono Costituzioni che *ab origine* prevedono disposizioni specifiche in materia ambientale; le *Revised Environmental Constitutions (REC)* – categoria cui appartiene la maggior parte delle Costituzioni europee *infra* citate, inclusa l’italiana – sono testi revisionati con l’inserimento di «specifici articoli dedicati all’ambiente [...] che devono quindi armonizzarsi all’interno di una struttura e di un contesto costituzionale già dati»; la terza ed ultima categoria comprende le *Silent Environmental Constitutions (SEC)*, per la cui definizione si veda *infra* nel prosieguo della trattazione. La diversa e complementare ricostruzione in chiave diacronica fornita dall’autore è altrettanto interessante, offrendo spunti per una «contro-narrativa» della storia del costituzionalismo ambientale in tre fasi: «nascente», «adolescente» e «adulta»: v. D. AMIRANTE, *Environmental Constitutionalism Through the Lens of Comparative Law. New Perspectives for the Anthropocene*, cit., pp. 154-163.

⁵⁰D. AMIRANTE, *Environmental Constitutionalism Through the Lens of Comparative Law. New Perspectives for the Anthropocene*, cit., p. 154.

ambientale, sorto, com'è noto, in sedi internazionali di «confortevole appartenenza alla modernità occidentale»⁵¹: le stesse fondamenta del diritto ambientale poggiano, dunque, sulla frattura epistemica del *Global North-Global South divide*, assistendo all'imposizione di «modelli di consumo del Nord, [...] emulati dalle élite del Sud», che «limiteranno [...] le opzioni delle generazioni presenti e future, in particolare nel Sud del mondo»⁵². Per quanto possa apparire semplicistico⁵³, il dualismo tra Nord e Sud risulterebbe confermato da un autorevole studio sull'evoluzione ideologica del costituzionalismo globale. Nel 2011, David S. Law e Mila Versteeg hanno costruito un imponente *dataset* comprendente tutti i diritti sanciti nelle costituzioni vigenti, identificando un *trend*: la «dinamica dell'evoluzione costituzionale» è determinata da una «combinazione di convergenza e polarizzazione ideologica»⁵⁴. Se ne ricava la suddivisione delle costituzioni nel panorama mondiale in due '*clusters*' distinti del diagramma di Nolan⁵⁵: un *cluster* 'libertariano' ed uno 'statalista'. All'interno di ciascun *cluster* «le costituzioni diventano sempre più simili, ma i *clusters* stessi diventano sempre più distinti l'uno dall'altro»⁵⁶. Roderic O'Gorman ha comprovato la medesima tendenza nel costituzionalismo ambientale: 35 costituzioni del *cluster* libertario – tutte appartenenti alla tradizione giuridica di *common law* – non contengono alcun riferimento all'ambiente⁵⁷. L'autore ne inferisce che «il modello di *governance* di *common law* è resistente al costituzionalismo ambientale»⁵⁸, anche negli ordinamenti postcoloniali di matrice britannica. Coerentemente, la classificazione proposta da Amirante attribuisce l'appellativo di *Silent Environmental Constitutions* a «quelle Costituzioni nelle quali, in assenza di norme espresse che facciano riferimento all'ambiente, valori ed interessi ambientali emergono prevalentemente nella legislazione ordinaria e nella giurisprudenza, in genere delle Corti Supreme e/o costituzionali (vi rientrano alcuni importanti or-

⁵¹ F. HOFFMANN, *Knowledge Production in Comparative Constitutional Law: Alterity – Contingency – Hybridity*, in *Völkerrechtsblog*, 31 luglio 2017, p. 2.

⁵² S. ATAPATTU, C.G. GONZALEZ, *The North-South Divide in International Environmental Law: Framing the Issues*, in S. ALAM, S. ATAPATTU, C.G. GONZALEZ, J. RAZZAQUE (eds), *International Environmental Law and the Global South*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, p. 10.

⁵³ *Ivi*, p. 11: «ovviamente, il *North-South divide* è una semplificazione eccessiva».

⁵⁴ D.S. LAW, M. VERSTEEG, *The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism*, in *California Law Review*, 5, 2011, p. 1187.

⁵⁵ In politologia, il diagramma di Nolan descrive lo 'spettro politico' attraverso la rappresentazione su un piano cartesiano delle gradazioni ideologiche tra libertà personale (ordinate) e libertà economica (ascisse).

⁵⁶ D.S. LAW, M. VERSTEEG, *The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism*, cit., p. 1243.

⁵⁷ R. O'GORMAN, *Environmental Constitutionalism: A Comparative Study*, in *Transnational Environmental Law*, 3, 2017, p. 452.

⁵⁸ *Ibidem*.

dinamenti di *common law*, quali Stati Uniti, Canada, Australia e Gran Bretagna)»⁵⁹.

Riflettendo, pertanto, la descritta dicotomia, si presenta il modello statunitense, in funzione contrastiva di *Silent Environmental Constitution* del *Global North*; successivamente, si propone una rassegna di esperienze prototipiche di costituzionalismi ambientali del *Global South*, individuate nelle innovazioni istituzionali del *nuevo constitucionalismo* andino e nell'originale modello di *trusteeship* del Sud-est asiatico. Al terzo paragrafo è rinviata, invece, l'enucleazione del costituzionalismo ambientale di matrice europea, nel cui solco iscrivere la riforma in commento.

2.1. 'Silenzio' costituzionale ed *ethos* illuminista: il modello statunitense

Come già accennato, nella Costituzione degli Stati Uniti d'America mancano del tutto riferimenti all'ambiente: persino il diritto alla 'ricerca della felicità' è ascrivibile all'ideologia illuministica che permea la legge fondamentale statunitense, la più antica tuttora vigente. Appare di intuitiva evidenza come, in età preindustriale, i principi di sovranità popolare e di separazione dei poteri rispondessero ad esigenze ben più stringenti di questioni ambientali non ancora insorte. Si è persino sostenuto che la Costituzione statunitense contenga una serie di caratteristiche – quali il principio di enumerazione delle competenze federali, la prevalenza della protezione della proprietà privata, i requisiti di *standing* per la *justiciability* dei diritti – che limitano invero «la capacità dello Stato di rispondere alle esigenze ambientali dei cittadini presenti e futuri»⁶⁰. Alcune Costituzioni degli Stati membri prevedono – come la Costituzione della Pennsylvania, all'art. I, emendato il 18 maggio 1971 con l'introduzione della sezione 27 – il diritto all'«aria pulita, all'acqua pura e alla preservazione dei valori naturali, paesaggistici, storici ed estetici dell'ambiente», anche delle generazioni future, ma l'esecutività di queste disposizioni è stata revocata in dubbio dagli stessi giudici tenuti ad applicarle⁶¹.

Nel silenzio della Costituzione, la disciplina della materia ambientale nel sistema statunitense è affidata ad un complesso di fonti federali e prassi amministrative delle agenzie delegate⁶². Il Congresso ha tradizionalmente invocato la terza clausola della sezione ottava dell'art. I Cost. USA – la c.d. *Commerce Clause* – per legiferare in materia ambientale, sull'assunto che tale competenza rien-

⁵⁹D. AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio»*, cit., p. 10.

⁶⁰D.A. KY SAR, *Global Environmental Constitutionalism: Getting There from Here*, cit., p. 83.

⁶¹*Ivi*, p. 84.

⁶²J. SALZMAN, *United States of America*, in E. LEES, J.E. VIÑUALES (eds), *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law*, Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 375; cfr. P. VIOLA, *Climate and environmental approaches in the United States and Canada at the outbreak of the 2020 pandemic*, in *Opinio Juris in Comparatione*, Special Issue 2020, pp. 171-172.

trasse nel più ampio novero del commercio interstatale⁶³. La storica pronuncia della Corte Suprema *United States v. Lopez* ha ridimensionato l'impiego illimitato del *commerce power* federale in attività non riconducibili al commercio interstatale, senza comprimere del tutto la competenza ambientale arrogata dal Congresso⁶⁴. Parte della dottrina statunitense ha, pertanto, sostenuto la necessità di costituzionalizzare la tutela ambientale, trovando riscontri più nell'attivismo giurisprudenziale che in concrete proposte di emendamento del testo costituzionale⁶⁵. Il modello 'processuale' che ne discende sta subendo da ultimo – nella trattazione del caso *West Virginia v. Environmental Protection Agency*, tuttora pendente – una decisa battuta d'arresto: l'attuale composizione della Corte Suprema, d'orientamento ideologico conservatore, è tenuta a pronunciarsi su una delicata questione di competenze delegate alla principale *executive agency* di protezione ambientale – l'EPA, appunto – con la possibilità di ridefinirne l'ambito operativo in senso restrittivo⁶⁶. In termini culturali e sistemologici, il costituzionalismo ambientale 'silente' statunitense riflette l'*ethos* illuminista e il suo paradigma antropocentrico, risentendo della «insistenza sull'inevitabilità dei *trade-offs*»⁶⁷ con interessi economici, destinati a prevalere. Nel commentare la Costituzione del Montana, gli autori più critici hanno definito il costituzionalismo ambientale una «combinazione di idealismo politico e ingenuità scientifica», concludendo che la «sacramentazione costituzionale di una politica ambientale appare prematura»⁶⁸.

2.2. Contro-narrative dal *Global South*: i diritti della Natura nel *nuevo constitucionalismo andino* e il modello del *trusteeship* nel Sud-est asiatico

L'adozione di un termine unificante, che ricomprenda le esperienze costituzionali dell'Africa, del Sud-est asiatico e dell'America latina, presta il fianco a critiche, ma come designazione simbolica con implicazioni politiche, il *Global South* è una categoria che assume significato in virtù del suo contesto, non del suo contenuto⁶⁹. Ribellandosi alla logica schmittiana del *global linear thinking* e alla *flat earth* del co-

⁶³J. SALZMAN, *United States of America*, cit., p. 376.

⁶⁴*Ibidem*.

⁶⁵Per un'interpretazione del quinto emendamento che include il «diritto ad un sistema climatico capace di sostenere la vita umana», si veda la pronuncia del Tribunale Distrettuale Federale dell'Oregon *Juliana v. United States*, nel commento datone da R. PEPPER e H. HOBBS, *The Environment is All Rights: Human Rights, Constitutional Rights and Environmental Rights*, in *Melbourne University Law Review*, 2, 2020, p. 658.

⁶⁶Da ultimo si veda H. WINTERS, *Climate v. the Court: How West Virginia v. Environmental Protection Agency will Impact the Next Generations*, in *Minnesota Law Review*, 1, 2022.

⁶⁷D.A. KYSAR, *Global Environmental Constitutionalism: Getting There from Here*, cit., p. 85.

⁶⁸*Ibidem*.

⁶⁹J.L. COMAROFF, J. COMAROFF, *Theory from the South: A Rejoinder*, in *Fieldsights – Cultural Anthropology Online*, 25 febbraio 2012, p. 5.

stituzionalismo globale, il *Global South* è «everywhere, but always somewhere», disegnando geografie umane a dispetto di «geografie disumane di spossessamento»⁷⁰. La comparazione transcontinentale tra esperienze giuridiche del *Global South* è – ancora oggi – scarsamente esplorata, nonostante la presenza di numerosi elementi comuni: ferite post-coloniali, tessuti sociali interculturali, prevalenza del diritto muto, recupero dei diritti dei popoli indigeni, identificazione della Natura quale asse portante dell'ordinamento costituzionale. Il *Global South* rappresenta, infatti, un laboratorio vivente per l'implementazione di un modello 'ecocentrico' di costituzionalismo ambientale: su tutte, le Costituzioni del *nuevo constitucionalismo* andino – la *Constitución de la República del Ecuador* (CRE) del 2008 e la *Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia* (CPE) del 2009 – si sono imposte all'attenzione della dottrina giuscomparatistica per l'esplicito riconoscimento della personalità giuridica della Natura. Sin dai preamboli delle carte citate, la dimensione ambientale si rinsalda con una visione 'cosmocentrica'⁷¹ dell'esistenza, che comporta il recupero della *Weltanschauung* indigena e l'identificazione 'olistica' tra piano umano e naturale: la vita è vincolo con il 'tutto' (*Pacha*), 'stare' al mondo in convivenza con una *comunidad*, piuttosto che 'essere' *individuo*.

Nel perseguimento di un progetto 'decolonizzatore', il *nuevo constitucionalismo* andino ambisce a risignificare i dogmi del costituzionalismo classico e, allo stesso tempo, a distaccarsene. La 'svolta' (*giro*) decoloniale – «non solo delle scienze sociali, ma anche [...] del diritto»⁷² – ha animato il movimentismo indigeno dei primi anni duemila, strutturando il linguaggio costituente del *nuevo constitucionalismo* in un processo di riappropriazione ermeneutica di categorie concettuali rivendicate dai movimenti indigeni e contadini. Come rileva Roberto Viciano Pastor, infatti, la cifra distintiva del *nuevo constitucionalismo* può rinvenirsi nella sua emersione 'controegemonica' dal basso, a differenza del 'neocostituzionalismo', che promana dall'alto di una «corrente dottrinale, prodotto di diversi anni di teorizzazione accademica»⁷³. Nelle costituzioni paradigmatiche

⁷⁰ M. SPARKE, *Everywhere but Always Somewhere: Critical Geographies of the Global South*, in *The Global South*, 1, 2007, p. 124.

⁷¹ S. BALDIN, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 143, 2015, p. 486: «l'idea andina è cosmocentrica, con l'uomo cosciente di avere un ruolo passivo e subordinato rispetto all'ordine delle cose, mentre in Occidente si ha un'immagine antropocentrica». Sul concetto di cosmovisione si veda S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir*, Filodiritto, Bologna, 2013. Da ultimo, S. BALDIN, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Giappichelli, Torino, 2019.

⁷² S. CASTRO-GÓMEZ, R. GROSFUGUEL, *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, Bogotá, p. 21. La definizione di *giro decolonial* si deve a N. Maldonado-Torres, *Against War*, Duke University Press, Durham, 2006.

⁷³ R. VICIANO PASTOR, R. MARTÍNEZ DALMAU, *El nuevo constitucionalismo latinoamericano: fundamentos para una construcción doctrinal*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, 9, 2011, pp. 5-7; cfr. M. PETERS MELO, *Neocostituzionalismo e "nuevo constitucionalismo" in América latina*, in *DPCE*, 2, 2012, p. 342 ss.

della Bolivia e dell'Ecuador, gli elementi di maggiore innovazione sostanziale «possono essere identificati nella partecipazione popolare all'esercizio del potere, [...] nell'interculturalità e in una nuova visione dei rapporti fra l'uomo e la natura, che sta a fondamento, in alcuni casi ma non in tutti, del (tentativo di) adesione a nuovi modelli economici»⁷⁴. Questa nuova visione ha una nomenclatura antica: nella Costituzione ecuadoriana è definita *buen vivir* o *sumak kawsay*⁷⁵, mentre in quella boliviana *vivir bien* o *suma qamaña*. Come modello strutturale, il *buen vivir* propone un'alternativa all'insostenibilità della crescita economica perpetua, al progresso lineare e all'antropocentrismo, riconoscendo alla Natura una personalità giuridica che prescinde dalla 'reificazione' delle sue 'risorse'. La dottrina iberoamericana ravvisa in quest'affermazione l'«espressione di un cambiamento biocentrico nell'ecologia politica dell'America Latina»⁷⁶, ovvero una «forma di costituzionalismo ecocentrico»⁷⁷: concetto, quest'ultimo, ripreso in Italia autorevolmente da Michele Carducci che – nel configurare la Costituzione come ecosistema, con l'usuale profondità di sguardo – qualifica la Natura come «unico obiettivo di legittimazione delle scelte politiche, tanto individuali quanto collettive»⁷⁸.

Per Ramiro Ávila Santamaría⁷⁹ i diritti della Natura articolano tre principi fondamentali: differenziazione, autopoiesi e comunione, rispettivamente definibili come valorizzazione dell'unicità di ciascuna specie vivente, tutela della capacità riproduttiva dei cicli vitali naturali e riconoscimento della solidarietà quale dimensione privilegiata dei rapporti tra persone, Natura e cose, non inquadabili «nel concetto di 'proprietà' di matrice occidentale»⁸⁰. In Ecuador, gli

⁷⁴ S. BAGNI, *Hitos de democratización de la justicia constitucional en América latina: una mirada desde afuera*, in R. TUR AUSINA (ed.), *Problemas actuales de Derecho constitucional en un contexto de crisis*, Editorial Comares, Granada, 2015, p. 222.

⁷⁵ *Ex plurimis*, si vedano gli interessanti contributi raccolti da S. BALDIN e M. ZAGO (a cura di), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Filodiritto, Bologna, 2014 e da Silvia BAGNI (a cura di) nel già citato, *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir*, cit.

⁷⁶ E. GUDYNAS, *Los derechos de la naturaleza y la construcción de una justicia ambiental y ecológica en Ecuador*, in C. ESPINOSA GALLEGOS-ANDA, C. PÉREZ FERNÁNDEZ, *Los derechos de la naturaleza y la naturaleza de sus derechos*, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culpitos, Secretaría de Desarrollo Normativo, Quito, 2011, p. 113.

⁷⁷ G. DE OLIVEIRA MORAES, *O Constitucionalismo Ecocêntrico na América Latina, o Bem Viver e a Nova Visão das Águas*, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará*, 1, 2013, p. 126.

⁷⁸ M. CARDUCCI, *La Costituzione come "ecosistema" nel nuovo costituzionalismo delle Ande*, in S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir*, cit., p. 11. Per un 'costituzionalismo ecologico', da ultimo, L. COLLINS, *The Ecological Constitution. Reframing Environmental Law*, Routledge, London-New York, 2021.

⁷⁹ R. ÁVILA SANTAMARÍA, *Rights of Nature vs. Human Rights? An Urgent Shift of Paradigms*, in D. AMIRANTE, S. BAGNI (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., p. 82.

⁸⁰ In questi termini, trattando l'istituto andino dell'*ayllu*, il fondamentale contributo di S.

artt. 71-74 CRE riconoscono la «Natura come soggetto di diritto, in grado di ricorrere in giudizio per tutelare i diritti specifici di cui è titolare»⁸¹, grazie alla ‘legittimazione attiva universale’ sancita dall’art. 71 CRE: «la Natura o Pacha Mama, dove si riproduce e si realizza la vita, ha diritto a che si rispetti integralmente la sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi. Ogni persona, comunità, popolo o nazionalità potrà pretendere dall’autorità pubblica l’osservanza dei diritti della Natura». Il ruolo attivo della giurisprudenza costituzionale ecuadoriana è riscontrabile in numerose decisioni, quale, da ultimo, la sentenza n. 1149-19-JP/21 del 10 novembre 2021, con cui la Corte costituzionale dell’Ecuador «ha ribadito il ruolo centrale della Natura nell’ordinamento ecuadoriano, sancendo la possibile alterazione dell’ecosistema e della biodiversità di un luogo naturale protetto e, quindi, la violazione dei diritti della natura del *Bosque Protector Los Cedros*»⁸².

Il riconoscimento della personalità giuridica della Natura non è agevolmente comprensibile per l’osservatore occidentale, né tantomeno per gli stessi costituzionalisti ecuadoriani, formati alla scuola di teorici come «Jellinek, Kelsen, Alexy, Ferrajoli, Bobbio [...] e Dworkin»⁸³. Anche Ávila Santamaría, «come la maggior parte dei giuristi», ha *prima facie* sostenuto che «non c’era fondamento nei diritti della Natura. Mi sembrava “assurdo”, “ridicolo”, una “novità priva di senso”. [...] Ero semplicemente un negazionista»⁸⁴. Un pregiudizio che Boaventura de Sousa Santos ha appropriatamente denominato ‘epistemologia della cecità’⁸⁵, il cui superamento postula – per il comparatista più sensibile – una «sana disciplina cosmopolita del diritto», che tenga conto di «punti di vista, interessi, preoccupazioni e credenze dei popoli e delle tradizioni non-occidentali»⁸⁶.

Anche nel Sud-est asiatico può individuarsi un modello di costituzionalismo ambientale alternativo al riduzionismo ‘strumentale’ prevalente nel *Global North*. A titolo esemplificativo, alcune costituzioni ascrivibili alla tradizione buddhista propongono il superamento della dicotomia tra diritti e doveri tipica

LANNI, *Il diritto nell’America Latina*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2017, p. 15, *sub* nota 14. Si condivide l’approccio metodologico dell’autrice, particolarmente sensibile al ruolo del formante culturale, come può evincersi da S. LANNI, *Gli insetti edibili tra globalizzazione scambista e interculturalità*, in *DPCE online*, 2, 2019, pp. 1321-1344.

⁸¹ L.A. NOCERA, *La Corte costituzionale dell’Ecuador si pronuncia sulla lesione dei diritti della natura del Bosque Protector Los Cedros*, in *Diritti Comparati*, 17 gennaio 2022, p. 5.

⁸² *Ivi*, p. 1.

⁸³ R. ÁVILA SANTAMARÍA, *Rights of Nature vs. Human Rights?*, cit., p. 68.

⁸⁴ *Ivi*, 69.

⁸⁵ B. DE SOUSA SANTOS, *Toward an Epistemology of Blindness. Why the New Forms of ‘Ceremonial Adequacy’ Neither Regulate nor Emancipate*, in *European Journal of Social Theory*, 3, 2001, pp. 251-279.

⁸⁶ W. TWINING (ed.), *Human Rights, Southern Voices. Francis Deng, Abdullabi An-Na’im, Yash Ghai and Upendra Baxi*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 1.

delle concezioni occidentali e, con essa, della distinzione tra tutela ambientale e conservazione del patrimonio culturale⁸⁷. La prospettiva buddhista della ‘interdipendenza’ e della ‘simbiosi antagonista’ degli opposti emerge da espressioni ricorrenti nel dettato costituzionale come ‘equilibrio’, ‘saggezza’, ‘benessere’, ‘armonia’ e ‘partecipazione’⁸⁸. Entro tale orizzonte semantico, la Costituzione del Bhutan rappresenta un possibile modello di costituzionalismo ambientale buddhista. L’art. 5 definisce ogni bhutaneese «un *trustee* delle risorse naturali del Regno e dell’ambiente a beneficio delle generazioni presenti e future», disarticolando l’endiadi diritto-dovere sino all’impossibilità di distinguere l’una e l’altra dimensione. L’art. 9 – oggetto di numerosi commenti, anche di comparatisti italiani⁸⁹ – sancisce che «lo Stato si adopera per promuovere quelle condizioni che consentano il perseguimento della felicità nazionale lorda». L’originale concetto di felicità nazionale lorda (*Gross National Happiness* o *GNH*) rilegge la felicità «in una prospettiva olistica, comprensiva di beni materiali e aspetti spirituali», volta a promuovere la «crescita del benessere della società nel suo insieme»⁹⁰. I quattro pilastri della felicità nazionale lorda sono articolati nello sviluppo economico, nella tutela ambientale, nella conservazione del patrimonio culturale e nel buon governo⁹¹. La felicità nazionale lorda, più che un indice macroeconomico, è l’espressione di «credenze buddiste profondamente radicate sulla natura transitoria del mondo»⁹², collegate alla cura dell’ambiente. Lo Stato promuove la responsabilità ambientale reciproca, fondata sul conferimento in *trust* delle risorse naturali, piuttosto che sulla contrapposizione proprietà demaniale/proprietà privata: il principio del *trusteeship* informa di sé anche la ‘legge cosmica’ dell’interdipendenza, definita dal Dalai Lama «una legge fondamentale della natura», la cui «ignoranza [...] ha ferito non solo il nostro ambiente naturale, ma anche la nostra società umana»⁹³.

⁸⁷ Sia consentito il rinvio al mio E. BUONO, *The Noble Eightfold Path in the Anthropocene: Buddhist Perspectives on Environmental Constitutionalism*, in D. AMIRANTE, S. BAGNI (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., p. 104 ss.

⁸⁸ Ricorrenti nelle Costituzioni della Cambogia del 1993 (art. 59), del Laos del 1991 (artt. 13, 19 e 21), del Myanmar del 2008 (Sezioni 45 e 390), dello Sri Lanka del 1978 (artt. 14 e 28) e della Thailandia del 2017 (Sezioni 43, 50, 57 e 58).

⁸⁹ Su tutti, S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir* e A. CENERELLI, *The Constitutional System of the Kingdom of Bhutan*, in D. AMIRANTE (ed.), *South Asian Constitutional Systems*, Eleven International Publishing, Amsterdam, 2020.

⁹⁰ A. CENERELLI, *The Constitutional System of the Kingdom of Bhutan*, cit., p. 195.

⁹¹ R.W. WHITECROSS, *Buddhism and Constitutions in Bhutan*, in R.R. FRENCH, M.A. NATHAN (eds), *Buddhism and Law. An Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p. 359.

⁹² *Ivi*, p. 365.

⁹³ SUA SANTITÀ IL XIV DALAI LAMA DEL TIBET, *Messaggio per la Giornata della Terra*, 22 aprile 2021, <http://it.dalailama.com/news/2021/messaggio-per-la-giornata-della-terra>.

3. Dalla sostenibilità 'strumentale' alla solidarietà intergenerazionale: un *Common Core* per il costituzionalismo ambientale europeo?

Prima di ricostruire i lineamenti del costituzionalismo ambientale europeo, si rende necessaria una definizione sintetica dei concetti – ricorrenti in una «gran messe di fonti» internazionali, comunitarie e interne⁹⁴ – di 'sostenibilità'⁹⁵ e di 'solidarietà'.

È ben nota la formulazione adottata dalla Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (*World Commission on Environment and Development* o *WCED*) nel Rapporto Brundtland del 1987 (intitolato «*Our Common Future*»): «lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri»⁹⁶. Quest'enunciato trova un precedente autorevole nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972 – secondo alcuni autori, addirittura nel *National Environmental Protection Act (NEPA)* statunitense del 1969⁹⁷ – e definitiva consacrazione nel Principio 4 della Dichiarazione di Rio del 1992: «al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo». Nelle tappe del processo di integrazione europea, il principio dello sviluppo sostenibile compare per la prima volta nell'art. 2 del Trattato di Amsterdam, ma una definizione compiuta si rinviene soltanto in una fonte derivata, il Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000: «per «sviluppo sostenibile» si intende il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popola-

⁹⁴ Così Daniele PORENA nella sua 'profetica' monografia *Il principio di sostenibilità*, cit., p. 103. Le dimensioni del contributo non consentono di tenere in debito conto il quadro normativo internazionale, se non per cenni. Il che potrebbe dirsi persino 'voluto' in un lavoro, come il presente, che intende affermare la centralità della dimensione costituzionale nel diritto ambientale.

⁹⁵ T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., p. 44: «la sostenibilità costituisce ormai un “*key concept*” costituzionale che, al pari della sovranità, della democrazia, del *rule of law*, dell'uguaglianza o della libertà, si impone all'attenzione dei costituzionalisti: anch'essa necessita di essere interpretata, bilanciata, applicata». Si rinvia alla puntuale ricostruzione fornita da B. POZZO, *Sustainable development*, in S. BALDIN, S. DE VIDO (eds), *Environmental Sustainability in the European Union: Socio-Legal Perspectives*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2020, pp. 11-35. Per una prospettiva 'transdisciplinare', v. la dettagliata recensione di C. PIZI, *Le motivazioni umane alla base della transizione verso la sostenibilità: un'analisi interdisciplinare*, in *Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 1, 2021, pp. 430-434, del recente volume di F. EKARDT, *Sustainability. Transformation, Governance, Ethics, Law*, Springer, Cham, 2020.

⁹⁶ Come ricorda D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, cit., p. 15, l'art. 28 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 24 giugno 1793 già disponeva che «una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future».

⁹⁷ M.G. FAURE, R.A. PARTAIN, *Environmental Law and Economics. Theory and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 81-82; cfr. J. SALZMAN, *United States of America*, cit., p. 386.

zioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e della sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future». Le modifiche alle fonti primarie apportate dal Trattato di Lisbona – entrato in vigore nel 2009 – hanno introdotto il principio in commento nel preambolo del TUE (al nono capoverso), nonché all’art. 3, par. 3 e 5, TUE, e all’art. 37, par. 14, della Carta di Nizza. In assenza di disposizioni giuridicamente rilevanti, l’attuazione del principio dello sviluppo sostenibile è rimessa all’azione politica delle istituzioni dell’Unione, situandosi – come rileva Klaus Bosselmann – «da qualche parte dello spettro che cade tra politiche (non giuridiche) e norme (giuridiche)»⁹⁸.

Il principio dello sviluppo sostenibile è ‘geneticamente’ economicistico, un ‘Giano bifronte’ che ambisce a contemperare due “inconciliabili”: crescita economica e tutela ambientale, tradizionalmente poste in rapporto di strumentalità⁹⁹ della seconda alla prima. Ne discende una lettura critica che trova sempre più eco in dottrina: lo sviluppo sostenibile alimenterebbe «l’illusione di una crescita economica illimitata su un pianeta finito»¹⁰⁰. Per quanto l’umanità sia, infatti, «capace di pensare oltre i limiti» imposti dalla finitezza della biosfera, non può esistere né vivere «al di fuori» di questi¹⁰¹. «Affidarsi allo stesso sistema che ha creato il problema per risolverlo è miope, per non dire altro»¹⁰²: secondo Santos, al fine di abbandonare il ‘Titanic’ della «crescita economica infinita», occorre un’ inversione di rotta «dallo sviluppo alternativo alle alternative allo sviluppo»¹⁰³.

La vocazione ‘intergenerazionale’ che accomuna sviluppo sostenibile e solidarietà consente di individuare nel rispetto delle generazioni future «un collegamento concettuale tra il più ampio principio dello sviluppo sostenibile e il diritto fondamentale a un ambiente sano»¹⁰⁴. Per questa via può intraprendersi una lettura evolutiva ‘laica’ del principio di sostenibilità, recuperandone le di-

⁹⁸ K. BOSSELMANN, *The Principle of Sustainability*, Routledge, London-New York, 2017, p. 64; cfr. G. BÀNDI, *Principles of EU Environmental Law Including (the Objective of) Sustainable Development*, in M. PEETERS, M. ELIANTONIO (eds), *Research Handbook on EU Environmental Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Northampton, 2020, p. 39.

⁹⁹ Per la «concezione strumentale dell’ambiente nelle Costituzioni europee», si veda D. AMIRANTE, *L’ambiente «preso sul serio»*, cit., p. 10.

¹⁰⁰ S.A. ATAPATTU, C.G. GONZALEZ, S.L. SECK, *Intersections of Environmental Justice and Sustainable Development. Framing the Issues*, in S.A. ATAPATTU, C.G. GONZALEZ, S.L. SECK (eds), *The Cambridge Handbook of Environmental Justice and Sustainable Development*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, p. 5.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ B. DE SOUSA SANTOS, *Foreword (on Living in an Interregnum)*, in S.A. ATAPATTU, C.G. GONZALEZ, S.L. SECK (eds), *The Cambridge Handbook of Environmental Justice and Sustainable Development*, cit., pp. xvii-xviii.

¹⁰⁴ A. SIKORA, *Constitutionalisation of Environmental Protection in EU Law*, Europa Law Publishing, Zutphen, 2020, p. 185.

mensioni più inclusive. Un «ordinamento costituzionale europeo»¹⁰⁵ non può che fondarsi sul principio solidaristico, «quintessenza, [...] *raison d'être* e obiettivo»¹⁰⁶ dell'Unione europea. Già menzionata nel preambolo del Trattato di Parigi del 1951, la solidarietà è oggi uno dei sei valori fondamentali dell'Unione, consacrati nell'art. 2 TUE. La ricerca di un possibile *Common Core*¹⁰⁷ del costituzionalismo ambientale europeo muove necessariamente dalla dimensione solidaristica, quale asse trasversale tra il patrimonio costituzionale degli Stati membri e le fonti primarie dell'Unione. I citati artt. 3 TUE e 37 della Carta di Nizza – in combinato disposto con l'art. 191 TFUE¹⁰⁸ – costituiscono la base giuridica per l'introduzione della «prospettiva intergenerazionale [...] nell'interpretazione [...] e nel controllo giurisdizionale»¹⁰⁹ del diritto dell'Unione. Le problematiche ambientali si muovono su piani temporali che coinvolgono inevitabilmente più generazioni: Edith Brown Weiss ha impiegato la metafora del «*trust* planetario»¹¹⁰ per descrivere i diritti e gli obblighi degli appartenenti alla generazione presente verso i propri contemporanei (quali *beneficiaries*, in ottica 'intra' generazionale), e verso le future generazioni (quali *trustees*, in ottica 'inter' generazionale). La solidarietà intergenerazionale ha prestato il fianco ad una duplice criticità: da un lato, ha destato scetticismo per la sua fallacia 'sentimentale'¹¹¹,

¹⁰⁵ *Ex multis* sulla sua configurabilità, M. CARTABIA, «Unità nella diversità»: il rapporto tra la Costituzione europea e le costituzioni nazionali, in F. DONATI, G. MORBIDELLI (a cura di), *Una costituzione per l'Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2006.

¹⁰⁶ A. SIKORA, *Constitutionalisation of Environmental Protection in EU Law*, cit., p. 165; cfr. G. DE BÚRCA, *Europe's raison d'être*, in D. KOCHENOV, F. AMTENBRINK (eds), *The European Union's Shaping of the International Legal Order*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

¹⁰⁷ Com'è noto, il progetto *Common Core of European Private Law* è stato avviato nel 1993 presso l'Università di Trento su iniziativa di Mauro Bussani e Ugo Mattei, sotto la guida di Rodolfo Sacco e Rudolf B. Schlesinger: il leggendario *Cornell Project* diretto da Schlesinger a partire dagli anni '50 è, infatti, assieme alla dottrina dei formanti di Sacco, uno dei due «genitori culturali» del progetto *Common Core*. In questa sede si trae ispirazione dai Maestri citati al fine di 'lanciare' una suggestione, più che un'iniziativa, volta ad individuare un *Common Core* per il costituzionalismo ambientale europeo. Per una compiuta rassegna bibliografica ed un'apertura metodologica al diritto pubblico, si rinvia al *draft* di M. BUSSANI, *The Common Core of European Administrative Law' Project: Methodological Roots*, 24 aprile 2018, <https://ssrn.com/abstract=3168171>.

¹⁰⁸ Si veda l'art. 3-*quater* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. [...]».

¹⁰⁹ A. SIKORA, *Constitutionalisation of Environmental Protection in EU Law*, cit., p. 193.

¹¹⁰ E. BROWN WEISS, *The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity*, in *EcologyLQ*, 1984, p. 499; si veda anche E. BROWN WEISS, *In Fairness to Future Generations*, in *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 3, 1990, pp. 37-38: «ogni generazione ha l'obbligo nei confronti delle generazioni successive di lasciare le risorse naturali e culturali del pianeta in condizioni non peggiori di quelle ricevute».

¹¹¹ G. KIRSCH, *Solidarity Between Generations: Intergenerational Distributional Problems in Environmental and Resource Policy*, in A. SCHNAIBERG, N. WATTS, K. ZIMMERMAN (eds), *Distri-*

nel riconoscimento di tutela a soggetti futuri privi, in quanto tali, di capacità giuridica¹¹²; dall'altro, ci si è chiesti come impostare una relazione di 'reciprocità'¹¹³ – carattere ontologico della solidarietà – tra generazioni presenti e future.

Ciononostante, la solidarietà intergenerazionale figura in dieci Costituzioni ambientali – undici, anzi, con la recente riforma italiana – di Stati membri dell'Unione, delineando una grammatica costituzionale comune¹¹⁴: il Regno del Belgio persegue «obiettivi di sviluppo duraturo, nelle sue dimensioni sociali, economiche ed ambientali, tenendo conto della solidarietà tra le generazioni» (art. 7-*bis*, introdotto con revisione del 25 aprile 2007); la Carta dell'ambiente del 2003 – parte del *bloc de constitutionnalité* francese – impone che «al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, le scelte fatte per dare risposta ai bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future [...] di dare risposta ai loro specifici bisogni» (settimo considerando del preambolo; si veda anche l'art. 6)¹¹⁵; la Repubblica Federale di Germania ha introdotto nel 1994 la tutela costituzionale delle 'basi naturali della vita' (*natürlichen Lebensgrundlagen*) – e, dal 2002, degli animali – «assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future» (art. 20a GG); il preambolo della Costituzione lettone sancisce il dovere di responsabilità di «ogni individuo [...] nei confronti degli altri, delle generazioni future, dell'ambiente e della natura»; l'art. 11-*bis* della Costituzione lussemburghese, introdotto nel 1999, garantisce la «protezione dell'ambiente umano e naturale, operando per stabilire un equilibrio sostenibile tra la conservazione della natura, in particolare la sua capacità di rinnovamento, e il soddisfacimento delle esigenze delle generazioni presenti e future»; il preambolo della Costituzione della Repubblica di Polonia del 1997 menziona l'obbligo «a mostrare alle future generazioni quanto di più prezioso da un patrimonio ultramillenario», ponendo a carico delle autorità pubbliche una «politica volta a garantire la sicurezza ecologica delle generazioni presenti e future» (art. 74, comma 1); la Costituzione portoghese del 1976 – tra le prime Costituzioni ambientali europee – promuove «lo sfruttamento razionale delle risorse naturali, salvaguardando le loro capacità di rinnovamento e la stabilità ecologica, nel rispetto del principio di solidarietà tra generazioni» (art. 66, comma 2, lett. d); la Repubblica slovacca (1992) impone l'impiego delle risorse naturali «a beneficio dei suoi cittadini e del-

butional Conflicts in Environmental-Resource Policy, WZB Publications, Berlin, 1986, p. 381.

¹¹² Su tutti, si veda R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

¹¹³ A. WILDT, *Solidarity: Its History and Contemporary Definition*, in K. BAYERTZ (ed.), *Solidarity*, Kluwer Academic, Dordrecht, 1999, p. 217.

¹¹⁴ D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, cit., p. 127 ss.; cfr. A. SIKORA, *Constitutionalisation of Environmental Protection in EU Law*, cit., pp. 109-125.

¹¹⁵ Interessante e ben documentata la comparazione tra Carta dell'ambiente e prospettive *de iure condendo* in Italia offerta da A.O. COZZI, *La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla Carta dell'ambiente del 2004 tra diritti e principi*, in *DPCE online*, 4, 2021, pp. 3403-3414.

le generazioni successive» (art. 4, comma 1); l'art. 2 della legge sulla forma di governo svedese (*Regerungsformen*) promuove uno «sviluppo sostenibile che porti ad un buon ambiente per le generazioni presenti e future»; infine, nel preambolo della Costituzione ungherese è sancita la responsabilità «nei confronti dei nostri discendenti, quindi proteggeremo le condizioni di vita delle generazioni future facendo un uso prudente delle nostre risorse materiali, intellettuali e naturali», che ha condotto all'istituzionalizzazione della figura di 'Commissario per la protezione dei diritti delle generazioni future'¹¹⁶.

La solidarietà intergenerazionale costituisce, pertanto, un concetto ampiamente condiviso nelle Costituzioni degli Stati membri ed un potenziale parametro di riferimento per l'integrazione in senso ambientale della clausola generale delle 'tradizioni costituzionali comuni', come impiegata dalla CGUE¹¹⁷. Intanto, il descritto *Common Core* del costituzionalismo ambientale europeo pare trasparire già nella giurisprudenza nazionale. La Corte distrettuale de L'Aia ha – con sentenza *Urgenda*¹¹⁸ del 2015 – applicato per la prima volta principi di giustizia intergenerazionale: «il possibile danno per [...] le generazioni attuali e future di cittadini olandesi, è così grande e concreto che, dato il suo dovere di diligenza, lo Stato deve dare un contributo adeguato [...] per prevenire il cambiamento climatico». Da ultimo, il *Bundesverfassungsgericht* – con l'ordinanza resa nel caso *Neubauer, et al. v. Germany*¹¹⁹ nel 2021 – ha riconosciuto l'incostituzionalità della legge federale sulla protezione del clima del 2019 per contrasto con il citato art. 20a GG, non avendo la stessa previsto una distribuzione proporzionale del *carbon budget* tra generazioni attuali e future: «non si deve consentire a una generazione di consumare gran parte del bilancio di CO2 [...] se ciò lasciasse allo stesso tempo le generazioni future con un onere di riduzione radicale [...] esponendo le loro vite a gravi perdite di libertà».

¹¹⁶ T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., p. 58: «Peculiare è la Costituzione ungherese del 2011 che, riprendendo una precedente previsione legislativa, che aveva istituito un "Ombudsman delle generazioni future", affida questo compito all'"Ombudsman dei diritti fondamentali" (art. 30)».

¹¹⁷ Sul punto, è imprescindibile la lettura di M. GRAZIADEI, R. DE CARIA, *The «Constitutional Traditions Common to the Member States» in the Case Law of the Court of Justice of the European Union: Judicial Dialogue at its Finest*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 4, 2017, pp. 949-971.

¹¹⁸ S. BALDIN, P. VIOLA, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *DPCE*, 3, 2021, pp. 623-625; cfr. M.F. CAVALCANTI, M.J. TERSTEGGE, *The Urgenda case: The Dutch Path Towards a New Climate Constitutionalism*, in *DPCE Online*, 2, 2020, p. 1388 ss.

¹¹⁹ R. BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *Luiss Open*, 28 maggio 2021; R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *lacostituzione.info*, 30 aprile 2021; M. PIGNATARO, *Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca*, in *EuBlog.eu*, 17 maggio 2021; R. MONTALDO, *La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021)*, in *Diritti Comparati*, 1° luglio 2021; L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 4, 2021, p. 222 ss.; cfr. anche S. BALDIN, P. VIOLA, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie*, cit., pp. 622-623.

4. L'ambiente (finalmente) «preso sul serio»? Gli addentellati 'deontici' della riforma della Costituzione italiana

Alla luce del quadro dianzi delineato, il costituzionalismo ambientale europeo si connota per la prevalenza della dimensione 'deontica'¹²⁰, rispetto all'affermazione di un diritto soggettivo all'ambiente, che appare allo stato regressiva¹²¹. Da una sommaria rassegna delle Costituzioni ambientali europee emerge, infatti, che "dovere" e "responsabilità" sono i lemmi più ricorrenti. Deontica è, in particolare, la formulazione adottata dall'art. 20a della Costituzione tedesca, ed è nel *Grundgesetz* – per ammissione degli estensori stessi della riforma – che va identificato il principale referente culturale del progetto di legge costituzionale C. 3156-B. A parere di chi scrive, la riforma approvata in Italia è – tra alcune luci e non poche ombre¹²² – pienamente in linea con la tradizione del costituzionalismo ambientale 'solidale' europeo. Prima di confermare questa ipotesi, esaminandone il contenuto, si intende dimostrare che la costruzione del costituzionalismo ambientale 'implicito'¹²³ italiano poggia (anche) sul principio solidaristico.

Com'è noto, la 'verbalizzazione' di un «diritto costituzionale per l'ambiente»¹²⁴ – sempre presente, seppur a livello crittotipico – si deve sì all'intensa attività ermeneutica della Corte costituzionale, ma anche a due felici intuizioni dottrinarie: se da un lato, infatti, Alberto Predieri estendeva il concetto di «pae-

¹²⁰ Sull'etica deontica, si veda D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, cit., p. 67: «Sul piano dell'argomentazione giuridica, l'etica deontica assume implicazioni rilevanti anche rispetto alle più avvertite criticità teoriche alle quali il discorso sulla "giuridicizzazione" delle future generazioni si espone. Dall'impostazione seguita discende, difatti, la priorità logica del dovere – che finisce per essere identificato come fonte del diritto soggettivo – come, anche, il superamento del problema della reciprocità tra diritti e doveri. Il dovere sarebbe tale, dunque, indipendentemente dal fatto che vi siano alcuni nella posizione di reclamare un correlativo diritto: è la prevalenza del dovere, del diritto oggettivo sul diritto soggettivo, a fondare la responsabilità».

¹²¹ È unanime la critica in dottrina verso l'impostazione di un diritto soggettivo all'ambiente. Su tutti, M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021, p. 291: «Ancora, i trattati europei non contengono vacue – quanto giuridicamente inefficaci [...] – proclamazioni di un diritto soggettivo individuale o collettivo genericamente riferito all'ambiente e alla sua tutela». La questione è antica; la conoscenza del diritto ambientale italiano non può, in ogni caso, prescindere dalla lettura dei lavori del compianto Maestro Beniamino CARAVITA DI TORITTO, tra cui, *ex plurimis*, B. CARAVITA DI TORITTO, *Diritto all'ambiente e diritto allo sviluppo: profili costituzionali*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 343-360; B. CARAVITA DI TORITTO, A. MORRONE, *Ambiente e Costituzione*, in B. CARAVITA DI TORITTO, L. CASETTI, A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 17-38.

¹²² *Ibidem*; cfr. D. FUSCHI, *Environmental Protection in the Italian Constitution: Lights and Shadows of the New Constitutional Reform*, in *Int'l J. Const. L. Blog*, 13 February 2022.

¹²³ A.O. COZZI, *La modifica degli artt. 9 e 41 Cost.*, cit., p. 3414.

¹²⁴ *Ibidem*.

saggio», di cui all'art. 9 Cost., sino a ricomprendersi la «forma» dell'ambiente, dipendente dalla «continua interazione della natura e dell'uomo»¹²⁵, dall'altro Temistocle Martines riconduceva la tutela ambientale all'ambito dei doveri costituzionali di solidarietà, *ex* art. 2 Cost., sull'assunto che «la dimensione più appropriata per cogliere i caratteri della disciplina ambientale appare quella della doverosità»¹²⁶. La feconda suggestione del Maestro messinese consentirebbe, secondo Amirante, di configurare «sia le situazioni passive che le situazioni attive riferibili all'ambiente su una base oggettiva, fondata sull'equilibrio fra pretese ed obblighi (valido sia per i pubblici poteri che per i cittadini)»¹²⁷ e può dirsi in parte recepita dalla riforma in commento, per il tramite dell'apertura intergenerazionale di cui *infra*, già 'intuita' dalla dottrina *de qua*¹²⁸.

L'impatto del formante giurisprudenziale e la genesi pretoria del costituzionalismo ambientale italiano appaiono evidenti nelle tappe percorse dalla Corte costituzionale, sintetizzabili – senza alcuna pretesa di esaustività – come segue: la Corte ha dapprima (sent. n. 151/1986) attribuito alla «tutela del paesaggio [...] carattere non più conservativo e statico, ma gestionale e dinamico», improntato a «integralità e globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale», in aderenza al «precetto dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come primario» e, al contempo, discostandosi «nettamente dalla concezione della tutela delle bellezze naturali assunta dalla legislazione precostituzionale di settore»; in un'occasione isolata, criticatissima in dottrina (sent. n. 210/1987)¹²⁹, ha configurato la «riconsiderazione unitaria della tutela ambientale come diritto fondamentale», sulla base «di specifici obblighi comunitari a precipuo carico dello Stato», rinsaldando la connessione tra «valori costituzionali quali l'ambiente e la salute (artt. 9 e 32 Cost.)» e sancendo, di fatto, un «diritto all'am-

¹²⁵ A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1981, p. 507 ss.; A. PREDIERI, *La regolazione giuridica degli insediamenti turistici e residenziali nelle zone alpine*, in *Foro amministrativo*, p. 360 ss.; cfr. A.O. COZZI, *La modifica degli artt. 9 e 41 Cost.*, p. 3414.; cfr. A. RIVIEZZO, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, in *Quad. cost.*, 2, 2021, p. 306.

¹²⁶ T. MARTINES, *L'ambiente come oggetto di diritti e di doveri*, in V. PEPE (a cura di), *Politica e legislazione ambientale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996, p. 15 ss.

¹²⁷ AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio»*, cit., p. 22.

¹²⁸ Dottrina considerata un tempo minoritaria, che meriterebbe una rimediazione alla luce della riforma: v. F. FRACCHIA, *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in *Il diritto dell'economia*, 3-4, 2009, pp. 493-494: «l'unica via per realizzare questo obiettivo consiste nell'imposizione di doveri in capo alle persone nella prospettiva di una solidarietà che ha come immediato oggetto l'ambiente, ma che, in realtà, [...] ci lega alle generazioni future»; cfr. M. GRECO, *La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in *Quad. cost.*, 2, 2021, p. 289.

¹²⁹ Come ricordano A.O. COZZI, *La modifica degli artt. 9 e 41 Cost.*, pp. 3392-3393, e Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2021, p. 126.

biente salubre [...] nel solco di una dimensione antropocentrica»¹³⁰; in tema di usi civici, ha subordinato (sent. n. 391/1989) «la destinazione delle terre appartenenti ai demani collettivi [...] alla concezione della conservazione dell'ambiente naturale e della sua fruizione come bene ecologico», bilanciando conservazione del paesaggio e funzione sociale della proprietà *ex art. 42, comma 2, Cost.* Se negli anni '80 la Consulta è intervenuta su questioni di carattere prevalentemente competenziale – di talché non appare casuale l'inserimento, con la riforma del Titolo V, del citato art. 117, comma 2, lett. s), *Cost.* – negli anni '90 ha aperto altresì un filone giurisprudenziale sui limiti ambientali all'iniziativa economica privata (ord. n. 181/1996, sent. n. 196/1998), destinato a caratterizzare la giurisprudenza ambientale italiana sino alle c.d. 'sentenze ILVA'.

L'ambiente rappresenta «una sorta di materia “trasversale”» e, soprattutto, un «“valore” costituzionalmente protetto» (sentt. nn. 407/2002, 183/2006), la cui tutela «sarà tanto più effettiva quanto più risulti garantito che tutti i soggetti istituzionali cui la Costituzione affida poteri legislativi ed amministrativi siano chiamati a contribuire al bilanciamento dei diversi valori in gioco» (sent. n. 196/2004, in tema di condono edilizio); «una svolta sostanziale»¹³¹ non antropocentrica si ha con l'affermazione dell'ambiente come sistema «considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto», spettando allo Stato la disciplina dell'ambiente come «una entità organica», con «norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto» (sent. n. 378/2007); la Corte costituzionale opera, poi, una fondamentale distinzione tra ambiente ed ecosistema: «anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un'endiadi, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'*habitat* degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé»¹³². Le c.d. 'sentenze ILVA' (sentt. nn. 85/2013, 182/2017, 58/2018; di seguito, spec. n. 85/2013) riprendono il filone del «ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 *Cost.*), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 *Cost.*), da cui deriva l'interesse costituzional-

¹³⁰ A. FRICANO, *Genesi e sviluppi di un diritto costituzionale all'ambiente*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2, 2021, p. 14.

¹³¹ M. GRECO, *La dimensione costituzionale dell'ambiente*, cit., p. 285.

¹³² G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021, p. 468: «Un esempio molto significativo in tal senso è quello che deriva dalla distinzione semantica che il “Green Deal europeo” compie rispetto ai termini “ambiente” e “biodiversità”. Il primo rappresenta un valore specificamente tutelato all'interno della nuova costituzione economica europea, nel tentativo di correggere il funzionamento del mercato e delle ordinarie regole pro-concorrenziali che lo disciplinano, così da perseguire un rilevante fine sociale che sarebbe altrimenti ignorato dagli attori economici. La tutela e preservazione della seconda, invece, si manifesta, pur nell'incerta qualificazione giuridica, come limite generale da tener fermo nel rapporto dell'uomo con il pianeta».

mente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso», con l'affermazione, ormai celebre, che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. [...] Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»; non trascurando, tra l'altro, profili applicativi del «principio solidaristico-sociale». In appendice a questa sommaria rassegna casistica si segnala una recente pronuncia (sent. n. 179/2019; cfr. sent. n. 71/2020), che ha definito il suolo – con una formula 'incidentale', condivisa dalla riforma in commento – «risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, *anche di natura intergenerazionale*», aprendo a prospettive di solidarietà tra le generazioni non dissimili da quelle prospettate dalla giurisprudenza europea citata nel paragrafo precedente¹³³.

Venendo al merito della riforma – e rinviando ad altre sedi la disamina dell'*iter* parlamentare e delle proposte *de iure condendo* non confluite nel progetto approvato lo scorso 8 febbraio¹³⁴ – sia consentito innanzitutto riportare il testo dei 'nuovi' artt. 9 e 41 Cost. (aggiunte in corsivo): «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. *Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge*

¹³³ Come suo solito, Giampiero DI PLINIO dipinge con magistrale ironia i controsensi della giurisprudenza costituzionale; v. G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 1° luglio 2021, pp. 3-4: «Ogni volta che ha avuto per le mani l'ambiente, la Corte costituzionale, il formante più potente dell'ordinamento, si è ritrovata a giocare su funambolici equilibri interpretativi. L'ambiente è un «complesso di cose materiali» (Corte cost., sent. n. 210/1987), anzi no, è un «bene immateriale unitario» e «di valore assoluto e primario, è un bene giuridico, in quanto riconosciuto e tutelato da norme» (sent. n. 641/1987). Ma forse nemmeno, se è «un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti» (sent. n. 378/2007). La tutela dell'ambiente è «materia», di competenza esclusiva statale? Sì, perché essa «ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l'ambiente, e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso» (sent. n. 225/2009). Per di più «non tutti gli ambiti materiali specificati nel comma 2 dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie» (sent. n. 282/2002). Ma ciò porta a «escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente"» (sent. n. 407/2002), perché la disciplina dell'ambiente – ambiguo "oggetto" di tutela, ambigua "materia", ambiguo "bene" (unitario / frammentato, materiale / immateriale...) – è in realtà un «valore costituzionalmente protetto» (sent. n. 407/2002), inerente a un interesse pubblico di valore costituzionale «primario» ed «assoluto» che deve «garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore» (sent. n. 641/1987).

¹³⁴ *Ex multis*, v. A. FRICANO, *Genesi e sviluppi di un diritto costituzionale all'ambiente*, pp. 9-10.

dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali» (art. 9 Cost.); «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno *alla salute, all’ambiente*, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali *e ambientali»* (art. 41 Cost.).

Lo ‘spirito unanimistico’¹³⁵ che ha connotato l’approvazione parlamentare della riforma *de qua* – con un dibattito che, ad una rapida scorsa dei resoconti stenografici, potrebbe dirsi addirittura ‘soporifero’ – pare opporsi diametralmente all’accoglienza ‘divisiva’ che la stessa ha ricevuto in dottrina. Alla vigilia della discussione finale, i costituzionalisti italiani s’erano affrettati a salire sulle barricate – salvo poche eccezioni¹³⁶ – quali ‘vestali’ della ‘verginità’, infine violata, dei primi dodici articoli della Carta. Non s’intende fare della facile ironia: la maggior parte delle osservazioni sollevate dalla migliore dottrina costituzionalistica è condivisibile e giuridicamente rigorosa, ma si scontra con l’*Es muß sein* beethoveniano che ha accompagnato l’ultima votazione. È un dato che denota lo ‘scollamento’ tra la ‘cultura giuridica interna’¹³⁷ e la sensibilità ambientale maturata dall’opinione pubblica, attraversata da un senso di urgenza che non può ridursi esclusivamente a *greenwashing*¹³⁸; d’altronde, come autorevolmente affermato oltre vent’anni fa, «quando si giunge alla fase in cui la disciplina giuridica non è più rinviabile, significa che l’allarme sociale è cresciuto ed al tempo stesso sembra aver esaurito ogni delega possibile alle altre sfere di competenza scientifica ed operativa. Il diritto, in queste situazioni, definisce la base comune del consenso sociale e politico – la base costituzionale, potremmo dire – dalla quale prendere le mosse per la soluzione dei problemi posti dallo stato dell’ambiente»¹³⁹.

È pur vero che la formula approvata non sembra incontrare i gusti di molti autori che avevano invocato l’introduzione della tutela ambientale in Costituzione¹⁴⁰. Non sorprende riscontrare la ‘polarizzazione’ del dibattito tra chi avrebbe volentieri fatto a meno di ‘cristallizzare’ un principio già riccamente intessuto dalla Consulta, e chi avrebbe preferito un intervento ben più radicale.

¹³⁵ G. SANTINI, *Costituzione e ambiente*, cit., p. 480.

¹³⁶ Di posizioni «nobilmente conservatrici» parla S. PALMISANO, *Costituzione e tutela del paesaggio: questo Paese ha disperato bisogno di ecosostenibilità*, in *Ambiente & Veleni. I blog del Fatto Quotidiano*, 12 febbraio 2022.

¹³⁷ Si allude, ancora una volta, ad un concetto friedmaniano.

¹³⁸ G. DI PLINIO, *L’insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell’ambiente*, cit., denuncia le possibili distorsioni di un «costituzionalismo delle buone intenzioni» e di una «superetica del *politically corrects*».

¹³⁹ S. GRASSI, *Introduzione*, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e Diritto*, Città di Castello, 1999, p. 7. Cfr. Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.*, cit., p. 110, *sub* nota 1.

¹⁴⁰ Su tutti, M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., pp. 312-314; cfr. G. SANTINI, *Costituzione e ambiente*, cit., p. 461.

‘Inforcando’ le ‘lenti’ del comparatista – in coerenza con l’approccio *Law as Culture* adottato sinora – più che di ‘riforma’, invero modesta e compromissoria¹⁴¹, parrebbe opportuno discutere di un banale adeguamento, forse tardivo, senz’altro ‘ovvio’. Nell’iperuranio rappresentato dal ‘nucleo duro’ degli imm modificabili ‘principi supremi’¹⁴² ha fatto irruzione – con l’irruenza del proverbiale ‘toro nel negozio di porcellane’, di cui all’esergo – l’Antropocene, recando con sé tutta l’imminenza di una catastrofe inevitabile in mancanza di un cambiamento che, in ambito giuridico, non può escludere la *Grundnorm*.

Una riforma costituzionale che ha avuto l’ardire di alterare la scrittura ieratica dei principi fondamentali dell’ordinamento – introducendovi addirittura un ‘sacrilego’ (*sic!*) riferimento agli animali¹⁴³ – non può che essere, si ripete, divisiva: ripercorrere i rilievi critici sollevati da entrambe le posizioni dottrinali consente la formulazione di alcune provvisorie conclusioni. In primo luogo, si può ‘glissare’ sul turbamento che tuttora accompagna l’apposizione di limiti all’iniziativa economica privata: apparentemente, pandemie e disastri naturali provocati dal *climate change*, con i relativi danni economici, non sono sufficienti affinché sia riconosciuta pacificamente la ‘precedenza’ della questione ambientale – quale preconditione dell’esistenza dell’*homo sapiens*, financo dell’*homo oeconomicus* – rispetto alle esigenze del mercato.

Un profilo di criticità conduce a estreme conseguenze il ‘metodo’ della riforma, riannodandosi alla più ampia tematica della – presunta – immodificabilità dei principi supremi: «anche laddove si volessero modificare i principi fondamentali (*rectius*: supremi) per migliorarli, si correrebbe il rischio di creare un pericoloso precedente, che oggi potrebbe valere pure in senso positivo ma domani non potrà essere impedito in senso negativo. Come dire: se si apre alla modifica dei principi fondamentali si accetta l’idea che questi possono essere comunque cambiati. In senso migliorativo o peggiorativo lo deciderà la maggioranza parlamentare che approverà la riforma»¹⁴⁴. Anche per questa ragione, probabilmente, si proponeva una modifica meno ‘invasiva’, adoperando lo strumento della «legge costituzionale di principi», sul modello della *Charte de l’environnement*¹⁴⁵. Eppure, la stessa

¹⁴¹ Di «compromesso al ribasso» parla F. RESCIGNO, *Quale riforma per l’articolo 9*, in *federalismi.it*, 23 giugno 2021, p. 5.

¹⁴² Lucio Pegoraro parlerebbe di ‘ipercostituzioni metafisiche’: v. L. PEGORARO, *Constitucionalización del derecho y cultura constitucional*, in *Revista de Derecho Político-UNED*, 104, 2019, p. 32.

¹⁴³ La tematica dell’introduzione della tutela degli animali è vastissima e merita un contributo separato; per ora, si rinvia alla ricchissima produzione di Francesca RESCIGNO, nonché alla sua *Memoria per l’Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell’articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2020.

¹⁴⁴ T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it*, 23 giugno 2021; sulla modificabilità *in melius* dei principi fondamentali, v. A. RUGGERI, *Tre questioni in tema di revisione costituzionale*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2, 2018, p. 2.

¹⁴⁵ R. MONTALDO, *Il valore costituzionale dell’ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021, p. 454.

giurisprudenza costituzionale che ha sancito l'immodificabilità dei 'principi supremi' – che «non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali»¹⁴⁶ – ha altresì precisato che gli stessi non coincidono necessariamente con i 'principi fondamentali' ex artt. 1-12 Cost. e «comunque, nulla hanno a che vedere con il mero dato formale della collocazione topografica degli enunciati che compaiono all'interno della Carta»¹⁴⁷. Inoltre, il comma 3 dell'art. 9 Cost. non enuncerebbe altro che un *acquis* «pluridecennale» della Consulta: pur condividendo i timori espressi dall'autorevolissima dottrina citata, appare improbabile ritenere che i principi fondamentali possano essere oggetto di interventi manipolativi 'stagionali', senza il supporto di una stratificata produzione giurisprudenziale, come nel caso di specie.

Alcuni argomenti 'letterali' paiono suscettibili di trattazione unitaria: si denuncia l'ambiguità definitoria di termini quali 'ambiente', 'ecosistemi' – declinato al 'singolare' nell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e al 'plurale' nel comma 3 dell'art. 9 – e 'biodiversità', ivi compresa la 'separabilità' degli animali dalle predette nozioni; cui si affianca l'usuale – e d'anzì trattata – problematica ermeneutica relativa all'«interesse delle future generazioni». Nell'intenzione del riformatore – quale desumibile anche dai dossier dei servizi studi parlamentari – l'ambiente è inteso nell'accezione 'sistemica' e 'dinamica' circoscritta dal diritto primario e derivato dell'Unione. Residuano, però, ampi margini di discrezionalità interpretativa che aprono ad una 'soggezione' a definizioni metagiuridiche, derivanti dalle scienze biologiche.

L'introduzione di una riserva di legge tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale genera un 'prurito' condiviso pressoché unanimemente in dottrina: pur rispondendo ad un'evidente logica di compromesso politico – la tutela degli animali ha rappresentato, infatti, il nodo del dibattito parlamentare – la collocazione della disposizione appare «impropria»¹⁴⁸, oltre a destare qualche perplessità interpretativa sotto il profilo del riparto competenziale tra Stato e regioni¹⁴⁹. Anche la dottrina più sensibile all'introduzione dell'ambiente nel testo costituzionale ha manifestato delle doglianze: *ex multis*, la mancata consacrazione – sulla scorta dell'esempio francese – dei principi europei di gestione ambientale. Tale 'mancanza' appare, però, nel complesso coerente col metodo adottato dal legislatore della riforma, volto ad uno *stating the obvious* che non 'diluisca' la «portata sostanziale»¹⁵⁰ della revisione in un'elencazione di principi tecnici ignorati dalla cittadinanza.

¹⁴⁶ Sent. n. 146/1988 della Corte cost.

¹⁴⁷ M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., p. 308.

¹⁴⁸ Autorevolmente, A. VUOLO, *L'ambiente e il problematico assetto delle competenze tra Stato e Regioni*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 3, 2021, p. 15.

¹⁴⁹ *Ibidem*.

¹⁵⁰ Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.*, cit., p. 138.

In conclusione: l'ambiente è stato (finalmente) «preso sul serio»? All'esito del percorso comparatistico che s'è inteso tratteggiare in questa sede, sembra potersi convenire che – pur nelle sue evidenti limitazioni – la riforma in parola ha (almeno) un merito, tutto contenuto nelle sei parole di cui consta l'inciso «anche nell'interesse delle future generazioni»¹⁵¹. Ciò che appare aberrante e ambiguo per il costituzionalista interno risulta, infatti, per il comparatista, un importante avanzamento nell'ottica del superamento di quella «furia del presente» di cui è vittima il legislatore, «imprigionato da scadenze elettorali che spesso lo zavorrano ad interessi di breve o brevissimo periodo»¹⁵². La 'sostenibilità' – risignificata in un'accezione non meramente economicistica, da *fiscal compact*, bensì integralmente socio-ecologica – è, per questa via, introdotta all'interno dei principi fondamentali della Costituzione italiana, legando «ancora più intimamente» gli artt. 2 e 9 Cost. e conferendo nuova «veste costituzionale anche a quel fondamento di eticità, che non è strettamente di matrice politica, economica o sociale e che contraddistingue certamente il dovere di solidarietà ambientale»¹⁵³. Un fondamento di eticità 'deontica' che – nelle pagine che precedono – si è inteso identificare nella solidarietà ambientale intergenerazionale, quale autentico *Common Core* del costituzionalismo ambientale europeo, di cui – ora più che mai – l'Italia è entrata a far parte.

¹⁵¹ Per una prospettiva più attenta all'eguaglianza redistributiva, si veda M.A. GLIATTA, *Ambiente e Costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2021, p. 117.

¹⁵² R. BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, cit.

¹⁵³ G. GRASSO, *Appunti per l'Audizione informale resa il 4 febbraio 2020, presso la Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connesse (tutela costituzionale dell'ambiente)*, in *Osservatorio AIC*, 2, 2020, pp. 8-9.